

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

## FATTO

Il sig. .... riferisce di aver avviato presso il Ministero della Difesa un procedimento di rimborso di spese legali sostenute in occasione di fatti di servizio.

Con il documento prot. n. .... del 25-07-2019 il Ministero della Difesa comunicava il parziale accoglimento della istanza, precisando che il provvedimento notificato era emesso in riferimento alla nota n. ....-...../...../..... (...) dell'Avvocatura Generale dello Stato, *“le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte”*.

Il 31 luglio 2019 il sig. ...., avendo rilevato che la menzionata nota n. ....-...../...../.....- (...) dell'Avvocatura Generale dello Stato non risultava allegata alla comunicazione del ..... ne chiedeva copia informalmente a mezzo mail.

Successivamente in data 10 settembre 2019, stante il silenzio del Ministero della Difesa, il sig. .... presentava formale richiesta d'accesso *ex lege 241/90* alla predetta nota n. ....-...../...../.....- (...).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. .... ha adito la Commissione, con ricorso dell'11 ottobre 2019, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente alla presentazione del ricorso l'amministrazione resistente ha inviato alla Commissione ed al ricorrente una comunicazione alla quale risulta allegato il provvedimento oggetto di istanza, ovvero la nota n. ....-...../...../.....- (...) dell'Avvocatura Generale dello Stato.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio al ricorrente del documento oggetto di istanza da parte della amministrazione resistente, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Vodafone Italia S.p.A. e TelecomItaliaS.p.A.

## FATTO

Il sig. ....., per il tramite del sig. ....., ha presentato una istanza di accesso rivolta a Vodafone Italia S.p.A. chiedendo di accedere ai “documenti contrattuali afferenti alla cessazione/disattivazione dell’utenza n. (...), dei documenti contrattuali dai quali emerga, nel dettaglio, la data di attivazione e la provenienza, la cessazione e i relativi motivi”. L’istanza si collegava alla avvenuta presentazione di un reclamo per mancata notifica inerente la cessazione dell’utenza riferita in oggetto, avvenuta – si legge - in maniera arbitraria e senza alcun consenso e quindi senza che fosse mai stata manifestata alcuna volontà di disattivazione della linea.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. ....., per il tramite del sig. ....., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente il sig. ....., per il tramite del sig. ....., ha inoltrato alla Commissione un ulteriore ricorso avverso TelecomItaliaS.p.A. per il silenzio serbato dalla stessa società a fronte di istanza di accesso, datata 25 agosto 2019, presentata sempre per il tramite del sig. ....., avente il seguente oggetto: “documenti contrattuali afferenti alla cessazione/disattivazione dell’utenza n. (...), dei documenti contrattuali dai quali emerga, nel dettaglio, la data di attivazione e la provenienza, la cessazione e i relativi motivi. Motivava la richiesta con la necessità di ricostruire la permanenza presso la società in parola del numero assegnatogli.

E’ pervenuta memoria della TelecomItalia S.p.A. la quale eccepisce di non aver opposto un diniego di accesso alla istanza ricevuta ma di aver chiesto, senza ottenerla, una integrazione documentale della procura conferita al sig. ....., nonché di copia della richiesta di accesso firmata dal sig. ....., effettivo titolare della utenza.

## DIRITTO

In via preliminare la Commissione dispone la riunione dei ricorsi presentati dal sig. .... per connessione oggettiva ed osserva quanto segue. L’art. 22 lett. e) della legge 241/90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Il seguente art. 23 precisa che “Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei

confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

La Commissione, quanto al servizio di telefonia, ritiene che si tratti di “pubblico servizio” ai fini della applicazione della legge 241/90 riconoscendo la propria competenza ad esaminare il caso in ragione della seguente valutazione: la documentazione, specifico oggetto della richiesta ostensiva, è relativa alla fruizione del servizio *ex se* e non già alle modalità dello stesso, né al rapporto privatistico intercorrente tra le parti in dipendenza del contratto dalle stesse sottoscritto.

Ciò premesso la Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto ed avendo lo stesso esplicitato la strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere. Le amministrazioni resistenti dovranno pertanto consentire accesso alla documentazione oggetto di istanza.

Quanto alla eccezione di difetto di delega e della istanza firmata dall'effettivo titolare della utenza, la Commissione rileva che il ricorrente ha prodotto, unitamente al ricorso, ricevute di accettazione e consegna della pec contenente la predetta documentazione inviata a TelecomItalia Sp.a., che pertanto risulterebbe correttamente inviata.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare le istanze di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** Associazione ..... Onlus

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

#### FATTO

La Associazione ..... Onlus si è rivolta nuovamente alla Commissione con riferimento ad una questione già decisa nella seduta del 18 settembre 2019 – presentando una “reiterazione di richiesta di riesame” del diniego della amministrazione - avanzando ulteriori doglianze ed osservazioni. In particolare la ..... lamenta che l'amministrazione, pur avendo dichiarato alla Commissione di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione sulla stessa gravanti *ex lege*, in realtà la stessa non ha assolto a tali incombeni risultando sul sito istituzionale solo un *link* senza la relativa documentazione. Contesta poi la “carezza del nesso di strumentalità” tra la documentazione e l'interesse, già dedotta dalla amministrazione, invitando - in sostanza - la Commissione ad una nuova valutazione su tale elemento.

#### DIRITTO

L'istanza presentata deve dirsi inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, si rileva, la Commissione per l'accesso non è competente in materia di obblighi di trasparenza e pubblicazione ex Dlgs 33/2013 e pertanto le relative doglianze devono essere rivolte al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della relativa amministrazione.

In secondo luogo l'istanza deve dirsi, altresì, inammissibile perché avente ad oggetto questione sulla quale la Commissione si è già pronunciata, non essendo possibile presentare una mera “reiterazione” della richiesta di riesame del diniego opposto dalla amministrazione.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza presentata inammissibile

**Ricorrente:** ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo “.....” di ..... (.....)

## FATTO

I signori ..... e ....., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, hanno presentato una istanza di accesso rivolta all'I.C. “.....” chiedendo di *“prendere visione ed eventualmente estrarre copia della graduatoria degli alunni ammessi a tempo pieno (...) delle relative domande pervenute e di ogni ulteriore documento direttamente o indirettamente connesso”*. L'istanza *de qua* era motivata dal mancato accoglimento, da parte del predetto istituto, della domanda di iscrizione della minore alla seconda classe “a tempo pieno” ed era collegata alla contestuale richiesta di rettifica e/o annullamento in autotutela della decisione adottata dall'I.C., in merito alla iscrizione della minore.

Con provvedimento del 14 settembre 2019 la Dirigente dell'I.C. “.....” si limitava a precisare quali criteri venissero seguiti per la formazione delle classi a tempo pieno, senza tuttavia concedere l'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento i signori ..... e ..... hanno adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente dichiara di non aver accolto la domanda reputandola volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione, avendo già fornito spiegazione in merito ai criteri seguiti per la formazione della graduatoria.

## DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando i ricorrenti un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla formazione della graduatoria per la quale i medesimi ha presentato domanda. Gli stessi hanno, pertanto, diritto ad accedere a tutti i documenti richiesti connessi alla graduatoria medesima, anche a quelli prodotti dagli altri “concorrenti”, al fine di verificarne la regolarità ed il rispetto degli enunciati criteri di formazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Anas S.p.a.

## FATTO

Il sig. ....., in data 5 settembre 2019, ha presentato un'istanza rivolta alla ANAS S.p.a. chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“In riferimento alla ....., circa al km ....., località ..... di ..... (gallerie .....): - Eventuali segnalazione di pericoli dall'..... al .....; - sinistri verificatisi dall'.....al ....., con Vs interventi; - il piano delle attività di controllo della strada in questione (interventi programmati, ecc.) alla data del .....; - l'ultimo sopralluogo di controllo e/o manutenzione, prima delle ore .....del .....”.*

Motivava l'istanza presentata con riferimento ad un sinistro (senza altri veicoli coinvolti) nel tratto di strada indicato, a seguito del quale l'istante aveva ricevuto una richiesta di risarcimento per i danni prodotti al patrimonio stradale. Deduceva pertanto una necessità difensiva della documentazione richiesta, al fine di accertare l'effettiva causa del sinistro in oggetto, anche in virtù della riferita circostanza che il verbale di intervento della polizia stradale individuava come probabile la riconducibilità del sinistro alla presenza sulla carreggiata di un cartello delimitatore di margine.

L'amministrazione adita, negava di fatto l'accesso con provvedimento del 17 settembre 2019 - che, nulla determinava in merito alla richiesta presentata ma precisava il fondamento della domanda risarcitoria - avverso il quale il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce la propria decisione a fronte della istanza di accesso ricevuta, allegando il verbale del sinistro redatto dal personale dell'Anas.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di accoglimento avendo il ricorrente evidenziato un interesse qualificato all'accesso richiesto nonché il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere, ex art. 22 della legge 241/90. L'istante ha, altresì, dedotto una finalità difensiva della documentazione richiesta con riguardo alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Anas S.p.a. nei suoi confronti: l'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta, qualora effettivamente esistente e formata, anche in forza dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90, con oscuramento degli eventuali dati sensibili di soggetti terzi in essa contenuta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.



**Ricorrenti:** ..... ed altri

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Statale ..... di .....

## FATTO

Gli odierni ricorrenti, in qualità di Rappresentanti Sindacali e Terminali Associativi Sindacali del Liceo statale ..... di ..... hanno presentato al medesimo istituto una istanza d'accesso datata 7 maggio 2019 chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

tutta la documentazione, comprendente nominativi del personale docente e ATA e compenso attribuito a ciascuno di loro, riguardante la ripartizione del FIS degli anni 2015/16 - 2016/17 - 2017/18;  
tutta la documentazione, comprendente nominativi del personale docente e ATA e compenso attribuito a ciascuno di loro, riguardante il così detto "Bonus Premiale" degli anni 2015/16 - 2016/17 - 2017/18

L'amministrazione adita – invitando gli istanti ad una nuova formulazione della richiesta - respingeva l'istanza così come presentata, con provvedimento del 12 luglio 2019 avverso il quale gli istanti hanno adito la Commissione, con ricorso del 7 ottobre 2019, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/'90.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** ..... Onlus

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... - Ufficio Sport

## FATTO

La Onlus ..... , associazione di promozione sociale sportiva a favore di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, in data ..... ha presentato – per il tramite del legale rappresentante ..... - una istanza di accesso al Comune di .....

Chiedeva in particolare copia di “tutti i documenti (regolamenti, capitoli di appalto, convenzioni) ai quali l’attuale gestore della piscina comunale deve attenersi nel rapporto con fruitori con disabilità intellettiva e relazionale e, in ogni caso, da cui si evincano agevolazioni, precedenza, diritti, ecc..., dei fruitori con disabilità della piscina medesima.

Motivava l’istanza con riferimento alle finalità proprie della associazione con particolare riguardo alla necessità di verificare la possibilità di far allenare i propri atleti del team ..... nella piscina citata nonché di verificare quali siano le modalità per l’accesso degli atleti con disabilità in vasca (e cioè: se ci sono agevolazioni, precedenza, possibilità di farsi assistere da una persona di fiducia, ecc...).

La mancanza di tali informazioni, già richieste negli anni, ha comportato la rinuncia degli atleti e dei ragazzi ad allenarsi nella piscina comunale di .....

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la Onlus....., come rappresentata, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla..... Onlus, come rappresentata, la Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione .....) del competente Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di accoglimento poiché la associazione istante, portatrice di interessi diffusi, ha dato evidenza, nell’istanza e nel ricorso, dell’interesse differenziato all’accesso richiesto nonché della strumentalità tra i documenti richiesti e l’interesse vantato.

L’amministrazione adita dovrà pertanto consentire alla Onlus accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuta la propria competenza ad esaminare il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

FATTO

La signora ....., consigliere comunale del Comune di ....., in data 13 settembre 2019 ha presentato una istanza d' accesso ai sensi dell'art. 43, comma del D.lgs 267/2000 (TUEL) al responsabile P.O del Settore V "LL.PP. Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio e delle Infrastrutture —Protezione Civile — Pianificazione Urbanistica".

Con la predetta istanza chiedeva di accedere agli atti del procedimento inerente lo "Studio con effetti costitutivi" del Centro Storico del Comune di ....., redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. 10/07/2015 n° 13, recante le "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri. In particolare chiedeva copia dei seguenti documenti:

Relazione;

Tav. 1 ..... - scala 1:1000

Tav. 1 A, B, C, D, E, F ..... - scala 1:500

Tav. 2 ..... - SCALA 1:500

Tav. 3 ..... - SCALA 1:500

Copia del verbale della Conferenza di Servizio art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, per l'esame dello Studio del..... ex lege n 13/2015 del ..... ore .....

Con provvedimento del 13 settembre 2019 l'Amministrazione dichiarava l'istanza inammissibile deducendo che la Conferenza di Servizi era ancora in corso e lo studio in oggetto ancora in fase di approvazione ed eventuale rielaborazione. Eccepiva altresì che la fattispecie rientrerebbe nei casi di esclusione all'accesso ai sensi dell'art. 24, lettera c) della legge 241/1990 ss.mm.ii 3 ed inviata il consigliere comunale a presentare eventuale nuova istanza al termine del procedimento.

Il successivo 16 settembre 2019 il consigliere ..... reiterava la richiesta di accesso, eccependo l'illegittimità del succitato diniego. L'amministrazione, ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del primo rigetto, dichiarava l'istanza inammissibile anche con richiamo all'art. 3 della L.R. 13 del 2015, relativo all'iter di formazione e successiva pubblicazione del verbale della Conferenza di servizi relativa allo studio con effetti costitutivi di cui in oggetto.

Avverso tali provvedimenti di rigetto la signora ..... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

## DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso, pur presentato nei confronti di un Comune, per evitare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione .....) del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue.

I consiglieri comunali, ex art. 43, II comma, del d.lgs. 267/2000, hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi "hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale".

Tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative fermo il divieto di perseguire interessi personali. Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).

Con riferimento al caso specifico – e alla doglianza della amministrazione relativa alla attuale pendenza della Conferenza di Servizi - la Commissione osserva che, se i documenti richiesti sono formati ed esistenti agli atti del Comune, questi devono considerarsi accessibili da parte del consigliere comunale, ovviamente nel rispetto della organizzazione amministrativa che ne costituisce il limite sopra enunciato. Qualora invece i documenti non risultino formati l'accesso potrà essere differito al momento della effettiva adozione degli stessi, senza peraltro che il consigliere debba presentare una nuova richiesta ostensiva.

In ogni caso, come sopra ricordato, il consigliere comunale ha diritto di accedere anche alle informazioni ed alle notizie, oltre che ai documenti, detenuti dal Comune e informazioni in loro possesso rispetto ai quali sia stata esplicitata l'utilità all'espletamento del mandato.

Il diniego d'accesso, così come formulato dalla amministrazione, appare pertanto illegittimo così come il richiamo alla norma dell'art. 3 della L.R. 13 del 2015, che nulla muta nella disciplina dell'accesso del consigliere comunale prevista dal TUEL.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione .....

## FATTO

La sig.ra ..... ha presentato domanda di partecipazione al bando indetto con avviso pubblico “Per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della ..... Rafforzamento del sistema dei servizi turistici. Ambito .....”.

All’esito della fase istruttoria il progetto della signora ..... risultava essere non ammesso per "mancato rispetto dell'art. 11 comma 2, Avviso Pubblico di cui al DDR n. .... del ....."

Conseguentemente la signora ..... presentava formale richiesta *ex lege* 241/90 chiedendo l’accesso agli atti del procedimento con visione ed estrazione di copia autentica delle domande di agevolazione, corredate da relativa documentazione e ricevuta di trasmissione, le quali hanno usufruito dello strumento del soccorso istruttorio relative all’ambito .....”

Motivava l’istanza con riferimento alla circostanza che l'ente aveva dato atto di aver utilizzato lo strumento del "soccorso istruttorio" per n. .... domande non ammesse ma l’istituto, tuttavia, non veniva esteso alla domanda della signora ..... la quale veniva esclusa dall'agevolazione senza ricevere alcuna comunicazione preventiva.

L’amministrazione, ritenendo la richiesta volta ad operare un controllo generalizzato della Pubblica Amministrazione, rigettava l’istanza con provvedimento del 9 settembre 2019 avverso il quale la signora ..... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ..... la Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione .....) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di accoglimento vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al bando di concorso per cui la medesima ha presentato domanda. Per consolidato indirizzo giurisprudenziale e costante orientamento di questa Commissione il partecipante ad una procedura

selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa compresi quelli relativi agli altri partecipanti, a fini comparativi e per verificare la correttezza dell'iter seguito dalla amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuta preliminarmente la propria competenza ed esaminare il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Dipartimento Militare di Medicina Legale Polizia di Stato - Commissione Medica Ospedaliera

#### FATTO

La sig.ra ....., Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha presentato in data 30 luglio 2019 un'istanza rivolta al Dipartimento Militare di Medicina Legale Polizia di Stato - Commissione Medica Ospedaliera, chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

atti formati e/o detenuti presso la Commissione Medica Ospedaliera, relativi e propedeutici al giudizio di inidoneità al servizio di istituto nei ruoli della Polizia di Stato, si idoneo ai ruoli civili, formulato nei confronti della signora ....., Assistente Capo della Polizia di Stato, nella visita del ..... (Presidente del C.V. ....);

atti formati e/o detenuti presso la Commissione Medica Ospedaliera, relativi al procedimento amministrativo scaturito dalla istanza di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio presentata in data .....dalla signora ..... presso il Servizio Centrale di Protezione -ufficio di appartenenza della dipendente, trasmessa dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale -Servizio Centrale di Protezione alla Segreteria del Dipartimento - Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali - I Settore - 2° Sezione con nota n. ..../...../...../...../...../..... del ....., e da quest'ultimo Ufficio trasmessa in data ..... alla Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale.

Motivava l'istanza con riferimento all'avvenuto deposito, in data 26 giugno 2019, di denuncia querela nei confronti della signora ..... per il reato di diffamazione aggravata, in relazione al contenuto della citata istanza di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio presentata dalla stessa.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza – perché avente ad oggetto dati sensibili di terzi - con provvedimento del ..... avverso il quale la signora ..... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ..... la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile non risultando allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata, signora .....,

cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate

## FATTO

Il sig. .... ha presentato richiesta formale di copia della seguente documentazione inerente le prove previste dal bando concorso pubblico per il reclutamento di .... Dirigenti di seconda fascia, presso l'Agenzia delle Entrate: - copia delle schede motivate di valutazione, delle griglie di valutazione motivate, dei verbali motivati compilati dalla commissione e di ogni altro documento motivato riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione inerenti la prova sostenuta con il punteggio e le motivazioni dettagliate riportati in ogni singola prova che di seguito elenco:

- 1) Valutazione motivata colloquio iniziale sull'integrazione del curriculum formativo anni 2010-2019, finalizzato a rappresentare le eventuali attività manageriali svolte ed utili a rappresentare le capacità attitudinali a ricoprire il ruolo di dirigente;
- 2) Valutazione motivata colloquio sulle domande estratte dalle urne n. ...., n. ...., n. ....;
- 3) Valutazione motivata colloquio prova informatica;
- 4) Valutazione motivata colloquio d' inglese;
- 5) Elenco dei candidati partecipanti al colloquio sostenuto in data ....., con annesso punteggio finale.

Motivava l'istanza deducendo un interesse alla verifica delle motivazioni della valutazione di inidoneità ottenuta finalizzato alla tutela della propria situazione

L'amministrazione adita con provvedimento del 26 settembre 2019 rispondeva che *“gli atti relativi al concorso sono attualmente in possesso della Commissione d'esame e, pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 1990, n. 241 e dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, l'accesso ai suddetti atti viene differito al momento della consegna del predetto materiale della Commissione, al termine delle operazioni concorsuali”*.

Avverso tale provvedimento di differimento il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta corposa memoria della amministrazione resistente la quale, unitamente alle deduzioni in diritto, ribadisce che *“gli atti oggetto dell'istanza di accesso del ricorrente sono in possesso della Commissione esaminatrice e, poiché attualmente non sono detenuti dall'amministrazione, l'accesso ai suddetti atti è stato differito al momento della consegna del predetto materiale da parte della commissione, al termine delle operazioni concorsuali. Tale motivazione trova conferma nell'art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 laddove, nella definizione di documento amministrativo, specifica che deve trattarsi di atti “detenuti da una pubblica amministrazione”*,

*mentre nella fattispecie in esame gli atti richiesti dal ricorrente non sono in possesso dell'Agenzia bensì della commissione esaminatrice. (...) se la detenzione degli atti è realizzabile in un momento futuro –come nel caso di specie –la visione e l'estrazione di copia di essi sarà differita a tale momento.*

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione preliminarmente osserva che, nel merito, il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla procedura concorsuale alla quale ha partecipato. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione, posta a base del differimento, di non detenere al momento la documentazione richiesta ed al riguardo osserva quanto segue. La Commissione esaminatrice non può essere considerata amministrazione distinta da quella per la quale svolge le sue funzioni dovendosi invece ritenere che, della stessa amministrazione, essa sia organo straordinario e temporaneo. Pertanto non può accogliersi la eccezione di non detenzione della documentazione richiesta sollevata dalla amministrazione resistente.

Quanto al differimento nelle procedure concorsuali la Commissione non ritiene di discostarsi dal proprio costante orientamento secondo il quale il differimento è legittimo solo fino alla conclusione della "fase" concorsuale cui i documenti richiesti si riferiscono, non già alla intera procedura. Con riguardo a tale ultima considerazione la Commissione osserva, però, che dalla narrazione dei fatti non appare chiaro se la fase concorsuale cui i documenti richiesti ineriscono sia effettivamente conclusa.

La Commissione pertanto ritiene necessario sospendere la decisione invitando la Agenzia delle Entrate a chiarire tale circostanza, precisando quale fase concorsuale sia attualmente in corso. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale della Guardia di Finanza/Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia Di Finanza di ...../Comando Regionale ...../Legione Allievi Guardia di Finanza di ...../Reparto Tecnico Logistico Amministrativo .....

## FATTO

Il sig. ....., brigadiere, in data ..... ha presentato al Comando Generale della Guardia di Finanza richiesta formale di accesso alla seguente documentazione:

“tutti gli atti richiamati nella determinazione nr. .... in data ..... del Capo Ufficio ..... - I Reparto - Comando Generale della Guardia di Finanza riguardante lo scrivente”

“ogni comunicazione indirizzata verso la Scuola Allievi ..... e/o la Scuola Ispettori e Sovrintendenti ....., e/o altro comando/reparto del Corpo della Guardia di Finanza, concernente il rinvio a giudizio dello scrivente avvenuto il ....., proveniente dal Reparto ..... e/o Comando Regionale ..... e/o altro comando/reparto del Corpo”, nonché a tutti i documenti e gli atti, a qualsiasi titolo, annessi, connessi, prodromici (...) e strumentali.

Deduceva una finalità di difesa della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita, con comunicazione del 5 settembre 2019, precisava quanto segue: “*In relazione alla suddetta richiesta, preliminarmente, si rappresenta che la determinazione sub 1.a., notificata al citato sovrintendente, è stata rettificata in ragione di un mero errore materiale contenuto nel preambolo, che non rileva sugli effetti sostanziali del medesimo provvedimento. Ciò posto, si precisa che:*

*- gli atti relativi alla partecipazione al 'concorso interno per ..... AA.MM. destinati ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari del Corpo — anno 2018 (19° corso)' devono ritenersi già noti all'istante in quanto pubblicati sulla rete intranet del Corpo o comunicatigli per la parte di interesse;*

*- la documentazione richiesta, quindi, per quanto di competenza di questo Comando Generale, è riconducibile alla corrispondenza inerente alla sospensione della nomina al grado di Maresciallo, costituita dal f.n. .... in data ..... della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, diretto, tra gli altri, anche al Comando Regionale .....* Relativamente a tale nota, l'istanza in oggetto è accolta.

*(...) Il Comando Regionale ..... vorrà impartire le necessarie disposizioni affinché si provveda, mediante PEC, a notificare all'interessato la determinazione di' rettifica nonché i contenuti della presente lettera e a consentire allo stesso l'accesso al documento sub 3.b; si pregano i Comandi in indirizzo di voler procedere alle rispettive valutazioni al fine di porgere riscontro alle ulteriori richieste sub 1.b'”, così individuandoli quali amministrazioni specificamente competenti ai relativi accessi.*

Avverso tale provvedimento di accesso parziale il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione, nel merito, osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto avente ad oggetto documenti immediatamente riferentisi al medesimo, destinati a produrre effetti giuridici di rilievo nella sua sfera giuridica, i quali vengono richiesti inoltre ex art. 24 comma 7 della legge 241/90. Con riguardo ai documenti di natura concorsuale il ricorrente vanta, altresì, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Quanto alla parte della istanza di competenza del Comando Generale della Guardia di Finanza la Commissione osserva che – con specifico riferimento agli atti relativi alla partecipazione al concorso interno per .... AA.MM. destinati ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari del Corpo — anno 2018 (19° corso) — l'amministrazione dovrà consentirne l'accesso richiesto *ex lege 241/90* nonostante essa deduca che gli stessi siano già noti all'istante, perché presenti sul sito o comunque già comunicati.

La Commissione osserva, invece, che correttamente ha operato il Comando Generale della Guardia di Finanza inoltrando l'istanza d'accesso ricevuta ai comandi sotto-ordinati, così individuandoli quali amministrazioni competenti per l'espletamento della parte di relativa competenza. Questi ultimi dovranno consentire, ciascuno con riferimento ai documenti posseduti, l'accesso integrale alla documentazione richiesta dal brigadiere ....

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei riguardi delle amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza e relativamente ai documenti effettivamente posseduti, e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di .....

## FATTO

Il sig. .... riferisce di aver presentato tre istanze – datate ....., ....., .....- rivolte all' Ufficio Territoriale di ..... della Agenzia delle Entrate nelle quali chiedeva chiarimenti relativamente alla sua richiesta di rimborso fiscale per l'anno ....., insistendo per la relativa erogazione. Contestualmente richiedeva l'accesso agli atti del relativo procedimento al fine per chiarire le ragioni del ritardo nella erogazione ed in particolare “in via descrittiva e non esaustiva l'atto di acquisizione, verbali e/o attestazioni di verifica e ogni altro atto o documento inerente la pratica”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze presentate il sig. .... ha adito la Commissione, con ricorso del 3 ottobre u.s., affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Direttore Provinciale dichiara che in data 19 settembre 2019 è stato convalidato il rimborso in oggetto e che l'erogazione avverrà a mezzo vaglia cambiario, non avendo il sig. .... comunicato le proprie coordinate bancarie.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva, in via preliminare, che il ricorso deve considerarsi tardivo con riferimento alle istanze datate ....., ..... essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulle stesse, come prescritto dall'art. 25 comma della legge 241/90. Il ricorso, sempre in virtù della predetta norma, deve invece considerarsi inammissibile con riferimento alla istanza datata ..... perchè è stato presentato prima di trenta giorni dalla stessa e quindi prima della formazione del silenzio rigetto.

Tuttavia la Commissione, a vantaggio del ricorrente, dispone la trasmissione da parte della Segreteria della memoria della amministrazione adita contenete i chiarimenti relativi al caso *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente irricevibile e parzialmente inammissibile disponendo tuttavia la trasmissione al ricorrente della memoria della amministrazione resistente, a cura della Segreteria.



**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** A.O. Universitaria Policlinico ..... di .....

## FATTO

La sig.ra ....., in data 22 luglio 2019, ha presentato un'istanza rivolta all' A.O. Universitaria Policlinico ..... di ..... chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

Determinazione della Regione ..... n. .... del .....

Piano Annuale 2018 relativo alle Infezioni Correlate all'Assistenza (c.d. ICA) adottato da codesta AD.;

Linee Guida in tema di ICA adottate da Codesta A.O.;

Report sul monitoraggio e l'andamento relativo a procedure e protocolli ICA seguiti all'interno del reparto di rianimazione nel 2018;

Verbali di ispezioni, di riunioni e di pareri formali in tema di ICA redatti all'interno del reparto di rianimazione nel 2018;

Incident Reporting sulle infezioni ICA verificatesi nel reparto di rianimazione nel 2018;

Valutazioni sull'applicazioni di procedure, linee guida e protocolli sulla base di indicatori (e relativa legenda di lettura) formulate per il reparto di rianimazione nel 2018;

e ogni altro atto e/o documento inerente le procedure ICA e il monitoraggio del perseguimento delle suddette procedure all'interno del reparto di rianimazione nel corso del 2018.

Motivava l'istanza presentata con riferimento al decesso del proprio padre presso la medesima struttura, a causa di una infezione contratta durante il ricovero, allegando una necessità di difesa degli interessi vantati *iure proprio* e *iure hereditatis*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora ..... – per il tramite dell'avv. .... di ..... - ha adito, nei termini, il Difensore Civico il quale ha successivamente trasmesso, per competenza, gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla signora ..... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di accoglimento avendo la ricorrente evidenziato un interesse qualificato all'accesso richiesto nonché il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere, ex art. 22 della legge 241/90. L'istante ha, altresì, dedotto una finalità difensiva della documentazione richiesta per la

tutela dei propri interessi e di quelli del defunto padre: l'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta anche in forza dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il sig. ....., cittadino del .... già richiedente protezione internazionale, per il tramite dell'avv. .... di .... ha presentato alla Questura di .... un'istanza datata ....., chiedendo di accedere agli atti del procedimento relativo al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso *de qua* il sig. ....., per il tramite dell'avv. ....., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti sul procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo al sig. ....., precisando che il 17/10/2019 è la data prevista per la conclusione del relativo procedimento.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Le informazioni relative al procedimento in oggetto, fornite dalla amministrazione in sede di memoria difensiva, non esimono l'amministrazione dall'ostendere i documenti dal fascicolo del procedimento richiesti nella istanza *de qua*.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ..... Reggimento Carabinieri “.....”

## FATTO

Il luogotenente ....., essendo stato espresso nei suoi confronti giudizio non in linea con i dettami previsti dalle circolari e dalle istruzioni relative alla esatta compilazione dei giudizi, formulava il 2.9.2019 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso con cui chiedeva di acquisire copia delle ordinanze di servizio ..... al ..... (periodo di valutazione).

Ciò al fine di verificare quante volte il Superiore Gerarchico aveva prestato effettivamente servizio con l'accedente, in modo tale da poter valutare la sua effettiva competenza in merito alla emissione del giudizio.

A fondamento dell'istanza di accesso ha posto la tutela di interessi personali.

L'Amministrazione resistente negava l'accesso con provvedimento del 25 settembre 2019, rientrando i documenti richiesti nella previsione degli artt. 1048 e 1049 del D.P.R. 15.3.2010 n. 90 e non individuandosi l'interesse sotteso nonché apparendo l'istanza preordinata ad un controllo generalizzato della p.a..

Avverso il rigetto dell'istanza di accesso il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Ha dedotto che le ordinanze di servizio regolano l'attività dei dipendenti in ordine ai servizi da svolgere il giorno successivo; vengono pubblicate mediante affissione in bacheca anche durante l'orario di chiusura degli uffici e possono essere viste, trascritte, fotografate o foto riprodotte da chiunque abbia accesso in caserma.

Ha fatto presente che l'accesso è finalizzato alla tutela dei propri diritti, ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione del 17/10/2019, che ha specificato che l'accesso è stato negato ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lettera i) del DPR 2010 n. 90 *“in relazione all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali”*, in quanto trattasi di documentazione inerente a *“organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto”*.

Mentre in relazione all'art. 1049, che sottrae all'accesso una serie di documenti *“in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità”*, ha specificato che la documentazione nella fattispecie concreta è sottratta ai sensi del comma 1, lettera f), in quanto trattasi

di “*atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza*”.

Ha precisato che la fotocopiazione e la divulgazione di materiale militare comprese le “ordinanze di servizio” è espressamente vietata.

## DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda, come specificato nella memoria dell'Amministrazione del 17/10/2019, sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui ai menzionati artt. 1048, comma 1, lett. i) e 1049, comma 1, lett. f).

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Studio ..... - Commercialista e Revisore Contabile

## FATTO

....., condomino del Condominio di Via ..... n ..... in ....., ha formulato in data 4 aprile 2019 al sig. ...., titolare dello Studio ..... – commercialista e revisore contabile, richiesta di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione e segnatamente:

- istanza di accesso civico generalizzato alle pagine del registro contenenti le registrazioni eseguite nei mesi di giugno, luglio e dicembre 2017 e gennaio 2018, ai sensi degli artt. 23 e 24, DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii., con particolare evidenza per le fatture nn. .... del ..... e ..... del ..... (afferenti all'importo dovuto per l'espletamento della prestazione di stesura dei bilanci condominiali) e il contesto ove esse risultino inserite, come statuito dai dettami recati nei riferimenti normativi citati;
- istanza di accesso al suindicato registro e al contesto ove siano ben visibili ed evidenti le fatture di cui in argomento, ai sensi della legge 241/90.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

accertamento della correttezza procedurale dell'emissione delle fatture, poiché partecipante al pagamento delle stesse e approfondire circa una "rettifica della redazione del conto presentato al condominio nella stesura di ricevuta e/o fattura".

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza de qua, il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del silenzio-rigetto, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 6 giugno 2019 la Commissione osservava che l'istanza d'accesso era stata presentata sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, essendo la Commissione incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex dlgs 33/2013.

Con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 la Commissione osservava *"che il ricorso doveva ritenersi inammissibile, trattandosi di istanza formulata nei confronti di un amministratore di condominio.*

*La disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente però alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.*

*Non sembra quindi che la disciplina dell'accesso sia applicabile alla fattispecie, non potendosi qualificare né come amministrazione pubblica l'amministratore di condominio, né di pubblico interesse l'attività da lui svolta.*

*Pacifico aggiungere che i documenti di cui si chiedeva l'accesso non potevano essere configurati in termini di documenti amministrativi, in quanto, ai sensi dell'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 per "documento amministrativo" si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".*

Il ..... ha nuovamente adito il 23.6.2019 la Commissione, evidenziando che *“il parere espresso era stato viziato da un fondamentale errore di attribuzione circa la professione del destinatario, che non era amministratore di condominio, ma commercialista e revisore contabile”*.

## DIRITTO

La Commissione ritiene di dover prendere in esame la richiesta al solo fine di provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella decisione nella parte in cui è stato indicato che trattavasi di istanza formulata nei confronti di un *“amministratore di condominio”*, mentre trattasi di istanza formulata nei confronti *“commercialista e revisore contabile”*.

La richiesta di riesame appare, per il resto, inammissibile, in mancanza di elementi idonei ad una revocazione della decisione, neppure dedotti del ricorrente; non incidendo peraltro la professione sul contenuto della decisione stessa.

## PQM

La Commissione dispone la correzione dell'errore materiale della decisione resa nella seduta del 6 giugno 2019 sostituendo nella motivazione alle parole *“amministratore di condominio”* le parole *“commercialista e revisore contabile”*; dichiara, per il resto, inammissibile la richiesta di riesame confermando la decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri “.....”

## FATTO

....., Maresciallo Maggiore dei Carabinieri attualmente in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di ....., il ..... presentava all’Amministrazione resistente istanza formale di accesso ed estrazione di copia degli *“accertamenti e di tutti gli atti conseguenti alla presentazione della segnalazione... afferente le gravi affermazioni contenute nella lettera n. .... / ....., datata ....., a firma del Ten. Col. ....”* in suo danno, al fine di *“intraprendere azioni di difesa e ristoro, in sede amministrativa, civile e penale, per i gravi danni subiti e subendi a seguito delle affermazioni e dei comportamenti assunti dall’ufficiale sopra menzionato”*.

Il Comando Legione Carabinieri “.....”, con f. .... / .....-....., datato ....., non accoglieva l’istanza perché lo scritto era *“al vaglio delle Competenti autorità”* e l’istanza non risultava *“sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso, trattandosi di atti afferenti ad autonomi e diversificati procedimenti”*.

Con tempestivo ricorso parte ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data ..... perveniva nota della parte resistente con cui si dava atto che il ....., essendo pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di ....., era stata autorizzata l’ostensione degli atti.

Successivamente pervenivano mail del ricorrente in cui si contestava l’obbligo del bollo e lettere della parte resistente in cui venivano fissate date per l’ostensione.

Da ultimo era pervenuta nota dell’amministrazione in cui si fa presente di aver dato copia della *“relazione di servizio. Comportamento del Cap. ....”*.

Sul ricorso presentato da ....., la Commissione nella seduta del 18 settembre 2019 riteneva necessario, ai fini del decidere, tenuto conto della diversa corrispondenza intercorsa tra le parti, conoscere se l’istanza di accesso fosse stata integralmente accolta, interrompendo, nelle more dell’espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge.

Pervenivano note sia del ricorrente che della resistente amministrazione, in cui si precisava che la documentazione ostesa riguardava l’ottemperanza ad una precedente decisione della Commissione.



**DIRITTO**

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto, vantando il ricorrente il pieno diritto ad accedere alla documentazione a sé relativa. La documentazione *de qua* è refluita nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di ..... ed appare pertanto pertinente alla posizione individuale del ricorrente.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Nella nota trasmessa dall'Amministrazione resistente alla Commissione il 27 agosto 2019 si deduce, d'altronde, che l'A.G. Militare ha autorizzato l'ostensione agli atti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane

## FATTO

..... con istanza dell'..... chiedeva al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane il rilascio di copia del decreto di istituzione del Nucleo Informativo ..... di ....., incardinato nel Centro Operativo ..... di ..... ed emanato nel 2011.

La suddetta istanza aveva come fondamento che tra le risorse umane previste nel documento risulta l'accidente e che il decreto non gli risulta notificato e che a seguito di documenti inviati il ..... dal Ministero dell'Interno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ..... è aperto l'ufficio solo a livello cartaceo.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ....., deducendo che in una decisione del Difensore Civico Regionale della ..... del ..... allegata in copia era stato accolto ricorso di analogo contenuto proposto dall'Ing. .... nei confronti della Regione ....., ha adito nei termini la Commissione, affinché venisse valutata la legittimità del silenzio tacito opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ..... è pervenuta nota dell'Amministrazione resistente del 16 ottobre 2019 che ha dedotto la tardività del ricorso e la non detenzione di alcun tipo di informazione né documentazione relativa all'istanza di accesso.

Ha fatto presente che la ....., da cui dipendono le relative articolazioni territoriali, è incardinata nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Con nota del 20/10/2019, parte ricorrente ha precisato che il Nucleo Informativo ....., con sede nel Palazzo di Giustizia di ..... ed incardinato nel Centro Operativo ..... di ....., non è operativo ma l'atto amministrativo istitutivo, è esecutivo dal 2011.

DIRITTO

La Commissione ritiene infondata l'eccezione di tardività del ricorso, in quanto la Commissione è stata ritualmente adita il 5/10/2019, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla formazione del silenzio rigetto, ossia dal 7/9/2019.

Attesa la dichiarazione dell'Amministrazione adita, datata 16/10/2019, che l'atto richiesto non è dalla medesima detenuto, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di .....

## FATTO

La sig.ra ..... con istanza del ..... chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ..... il rilascio di copia del decreto di istituzione del Nucleo Informativo ..... di ....., incardinato nel Centro Operativo ..... di ..... ed emanato nel 2011.

La suddetta istanza aveva come fondamento che tra le risorse umane previste nel documento risulta l'accedente e che il decreto non le risulta notificato.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora ....., deducendo che a seguito di documenti inviati il ..... dal Ministero dell'Interno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ..... è aperto l'ufficio solo a livello cartaceo, ha adito nei termini la Commissione, affinché venisse valutata la legittimità del silenzio tacito opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente ha sollecitato la decisione della Commissione.

La Commissione, nella seduta del 18 settembre 2019 ha evidenziato che ai sensi dell'art. 25, comma 2, L. 241/90 la richiesta di accesso "*...deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente*".

Ha pertanto chiesto a parte resistente se detenesse stabilmente la documentazione richiesta, in quanto parte ricorrente affermava che, a seguito di documenti inviati il 13 giugno 2018 dal Ministero dell'Interno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ....., la sede del Nucleo Informativo ..... di ..... è stata aperta a livello cartaceo, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

Il ..... è pervenuta nota della Procura della Repubblica di ..... del ..... che ha dedotto di non detenere alcun atto relativo alla procedura di costituzione di sezione/sottosezione della ..... nella città di .....

La ..... ha prodotto memoria.

Con nota del ....., parte ricorrente ha precisato che il Nucleo Informativo ....., con sede nel Palazzo di Giustizia di ..... ed incardinato nel Centro Operativo ..... di ....., non è operativo ma l'atto amministrativo istitutivo, è esecutivo dal 2011.

DIRITTO

Attesa la dichiarazione dell'Amministrazione adita, datata ....., che l'atto richiesto non è dalla medesima detenuto, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ..... ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

#### FATTO

L'istante ha chiesto il 27/8/2019 a parte resistente di accedere alla seguente documentazione:

- delibere del CDA della ..... nn. .... e ..... del .....

Parte resistente negava l'accesso il 19 settembre 2019, in quanto laddove la richiesta fosse stata formulata come accesso generalizzato previsto dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, rilevava in ogni caso la sottrazione all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 241/90 lettera c).

Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Ha dedotto nel ricorso alla Commissione il signor ..... che l'istanza di accesso è avvenuta *“in applicazione dell'art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016”*.

Per veniva memoria dell'Azienda.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo stata proposta l'istanza ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico) che non rientra nella competenza di questa Commissione.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

**Ricorrenti:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ENEL DISTRIBUZIONE SPA

## FATTO

L'Avv. ...., procuratore dei sig. ...., ....., ..... e ..... formulava il ..... alla resistente Società un'istanza volta ad ottenere l'integrale documentazione afferente alla procedura di rimozione e/o interrimento della linea aerea ENEL in relazione all'immobile sito in ....., ..... s.n.c. ed individuato al foglio n. ....

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso i ricorrenti, a mezzo dell'avv. ...., hanno adito il Difensore civico dell'....., affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore Civico dell'..... trasmetteva il ricorso per competenza alla Commissione.

Nella seduta del 18 settembre 2019 la Commissione rilevava che non risultava agli atti della Commissione che l'istanza di accesso fosse stata ricevuta dalla società resistente, non essendo pervenuta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Invitava, pertanto, la parte ricorrente a fornire copia dell'avvenuta ricezione da parte dell'ENEL DISTRIBUZIONE Spa, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

In data 26/9/2019 perveniva la documentazione richiesta con l'ordinanza istruttoria.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso ad informazioni attinenti alla rimozione e/o interrimento della linea aerea ENEL sottende un'attività di pubblico interesse.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli accedenti, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo "....." .....

## FATTO

La prof.ssa ..... ha presentato in data 15 aprile 2019 (protocollo in entrata N° .....) al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "....." di ..... richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: 1) copia mail del Dirigente Scolastico di convocazione alla riunione del ..... del Comitato di Valutazione d'Istituto; 2) copia del verbale della riunione del Comitato di valutazione tenutasi il .....

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“di ricoprire nell'Istituto la carica di componente del Comitato di Valutazione e di avere in precedenza segnalato al Dirigente Scolastico dell'Istituto il mancato ricevimento della mail di convocazione alla riunione tenutasi il ..... del Comitato di Valutazione dell'Istituto, pur essendone uno dei componenti”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva nota dell'Amministrazione del ..... che deduceva che per la data richiesta non era stata effettuata né convocazione né tantomeno riunione dello stesso comitato e che pertanto non aveva potuto trasmettere la documentazione.

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione adita, in data 6.6.2019 rigettava il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

La prof.ssa ..... il 21.6.2019 formulava istanza di revocazione della decisione, corredata di documenti forniti dall'Amministrazione adita che smentiscono il contenuto della nota del ....., fornita dall'Amministrazione medesima alla Commissione, e presa a fondamento della decisione di rigetto del ricorso presentato.

## DIRITTO

La Commissione, non avendo parte ricorrente allegato alcun errore di fatto, in cui sarebbe incorsa questa Commissione, rileva che l'istanza appare inammissibile, essendo priva degli elementi

minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c..

La summenzionata norma stabilisce che: *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione ..... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato la ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile l'istanza di revocazione.

**Ricorrente:** .....SRL

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

FATTO

L'ing. ....., in proprio ed in qualità di Rappresentante Legale e Amministratore Delegato della società ..... S.r.l. società a Socio Unico, con sede legale in ..... ha presentato in data 8 agosto 2019 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ....., richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione relativa al Verbale-unico di accertamento e notificazione n. .... / ..... e n. .... / .....

a) copia dei testi delle dichiarazioni rese in data .....agli ispettori Inps da:

1. .... NATA A ..... il .....
2. .... NATA A ..... il .....
3. .... NATO A ..... il .....
4. .... NATO A ..... P' .....
5. .... NATA A ..... il .....
6. .... NATA A ..... il .....
7. .... NATO A ..... il .....
8. .... NATO A ..... il .....
9. .... NATA IN ..... il .....
- 10..... NATA A ..... il .....
- 11..... NATA A ..... il .....
- 12..... NATA A ..... il .....
- 13..... NATA A ..... il .....
- 14..... NATA A ..... il .....
- 15..... NATA A ..... il .....
- 16..... NATA A ..... il .....
- 17..... NATA A ..... il .....
- 18..... NATA A ..... il .....
- 19..... NATA A ..... il .....
- 20..... NATA A ..... il .....
- 21..... NATA A ..... il .....
- 22..... NATA A ..... il .....

- 23..... NATA A ..... il .....
- 24..... NATA A ..... il .....
- 25..... NATO A ..... il .....
- 26..... NATO A ..... P.....;
- 27..... NATA A ..... il .....
- 28..... NATO A ..... il .....

b) copia delle dichiarazioni rese dai Signori

- 1. ...., nato a ..... il .....
- 2. ...., nato a ..... il .....

c) copia della dichiarazione spontanea del Sig. ...., nato a ..... il .....

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto che la documentazione richiesta è richiamata specificatamente nel verbale di accertamento, quale probatoria delle contestazioni avanzate dall'ispettorato del Lavoro e pertanto, ai sensi dell'art. 1 Legge 241/90 e successive integrazioni in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione, la verifica di detti verbali è essenziale ai fini di un ricorso.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... in data ..... ha risposto negativamente alla richiesta di accesso, dichiarando di non essere in possesso dei suddetti documenti ed ha trasmesso in pari data la richiesta di accesso all'INPS Direzione Provinciale di .....

L'INPS non dava risposta.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Istituto resistente parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... faceva pervenire memoria in cui ha dedotto che da accertamenti effettuati utilizzando il portale informatico in uso presso l'Ispettorato del Lavoro non risultava alcun verbale di accertamento e di notificazione relativi ad accesso ispettivo presso la ditta richiedente la documentazione.

Le ragioni sottese alla mancata detenzione del documento sono rinvenibili nella circostanza che seppur istituita l'Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro con D. Lgs 149/2015, denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, le funzioni ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL non vengono effettuate soltanto dal personale dipendente dall'ex Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali transitata all'ispettorato Nazionale del Lavoro ma anche dagli ispettori INPS ed INAIL che restano alle dipendenze degli istituti di appartenenza con la conseguenza che i verbali di accertamento e di notificazione relativi ad accessi ispettivi svolti da questi ultimi sono detenuti stabilmente dai loro istituti di appartenenza

Ha infine sottolineato che la mail trasmessa all'INPS risulta ricevuta il ..... anziché il ....., in quanto ritrasmessa ad un indirizzo diverso rispetto a quello precedente per "mancata consegna".

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la società ricorrente allegato al ricorso alla Commissione la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a tutti i soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, che hanno reso dichiarazioni all'INPS.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ambasciata d'Italia a .....

## FATTO

La signora ..... per il tramite del Suo procuratore Avv. ....., rivolgeva il 23.5.2019 all'Ambasciata d'Italia a ..... un'istanza di accesso diretta alla trasmissione in copia dell'esito dell'accertamento sulla genuinità della legalizzazione del certificato di nascita e del certificato penale della sig.ra ..... e le eventuali ragioni del ritardo, avendo presentato domanda volta ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Ambasciata in cui si faceva presente che da un controllo esperito non risultava alcuna legalizzazione a nome della ricorrente e con quelle generalità negli ultimi 5 anni; veniva altresì eccepita la genericità della richiesta (dovendosi presumere che la Prefettura di ..... avesse richiesto l'accertamento).

Faceva presente l'Ambasciata che l'avvocato contattato via PEC in data 19 agosto non aveva risposto alla richiesta di chiarimenti.

La commissione nella seduta del 18 settembre 2019 invitava le parti a precisare se fossero stati resi i chiarimenti richiesti e se l'istanza di accesso fosse stata accolta, interrompendo nelle more dell'adempimento istruttorio, i termini di legge.

Perveniva nota dell'avv. .... del 26 settembre 2019 che ha dedotto che i chiarimenti non sono stati resi dall'Ambasciata e che l'istanza di accesso non è stata accolta, chiedendo la decisione del ricorso.

## DIRITTO

Invero la Commissione rileva che la ricorrente avrebbe dovuto rendere i chiarimenti alla Ambasciata e che invece, da quanto dedotto dall'Avvocato, i chiarimenti non sono stati resi.

Si legge infatti nella precedente ordinanza che *“Perveniva memoria dell'Ambasciata in cui si faceva presente che da un controllo esperito non risultava alcuna legalizzazione a nome della ricorrente e con quelle generalità negli ultimi 5 anni; veniva altresì eccepita la genericità della richiesta (dovendosi presumere che la Prefettura di ..... avesse*

*richiesto l'accertamento). Faceva presente l'Ambasciata che l'avvocato contattato via PEC in data 19 agosto non aveva risposto alla richiesta di chiarimenti".*

La Commissione, a seguito della nota pervenuta, osserva che non è stata adempiuta l'ordinanza istruttoria del 18 settembre 2019 da parte della ricorrente.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a provvedere all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui all'ordinanza del 18 settembre 2019, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo Statale .....

## FATTO

....., in qualità di Consigliere del Comune di ....., in rappresentanza del “.....”, ha rappresentato che nell’autunno 2017 veniva disposta dall’Amministrazione resistente la chiusura della palestra per ragioni di sicurezza e, riscontrata l’inerzia dell’Amministrazione comunale in merito alla risoluzione del problema e all’assegnazione della medesima all’Associazione “.....”, ha formulato il 30 luglio 2019 all’Istituto istanza di accesso, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, agli atti, anche di dettaglio e interni, in formato digitale e segnatamente a tutte le richieste, comunicazioni, evidenze, in materia di manutenzione e messa in sicurezza di locali e spazi dell’ICS di ....., che il Dirigente Scolastico ha inoltrato al Comune di ..... e le relative risposte di quest’ultimo.

Il Consigliere Comunale ha fatto presente che l’istanza è stata accolta dal Dirigente Scolastico con comunicazione pervenuta il 22 agosto 2019, ma che in data 3 settembre 2019 è stato contattato per recarsi presso l’istituto scolastico, al fine di visionare un intero fascicolo e scegliere gli atti di interesse, nonostante la chiarezza della richiesta.

Lamentandosi che la Pubblica Amministrazione è tenuta, in caso di accoglimento dell’istanza, a reperire e a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti e ad assicurare, ai sensi delle norme sopra richiamate, il diritto di accesso per via telematica (PEC) ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità dell’operato della Segreteria dell’ICS ....., ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell’Istituto datata 14/10/2019 con cui si menzionava che il dirigente scolastico che ha autorizzato l’accesso ha cessato il servizio di reggenza il ..... e che la persona addetta alla Segreteria è in pari data cessata dal servizio.

L’attuale dirigente scolastico ha confermato la totale disponibilità alla consegna della documentazione, anche via pec, previo pagamento delle marche e dei diritti previsti.

## DIRITTO

La Commissione evidenzia che ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184: «*Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa essere*



*esercitato anche in via telematica*”, come richiesto nella fattispecie concreta e garantito dal Dirigente dell’Istituto resistente.

La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 14 ottobre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può, pertanto, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Quanto alla questione, sollevata non nel ricorso, ma dall’Amministrazione resistente della sopportazione dei costi connessi all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la Commissione, *in limine litis*, osserva quanto segue.

Il diritto di accesso di cui il consigliere comunale (o provinciale) è titolare ex art. 43, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali) è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato (cd. *munus publicum*), verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune (o della Provincia), mentre nella fattispecie concreta l’istanza di accesso non riguarda gli uffici comunali, ma un Istituto Comprensivo e per tale motivo avrebbe dovuto essere formulata ai sensi della Legge 241/90.

Ciò premesso, la Commissione osserva che l’art. 7, comma 6 DPR 184/2006 prescrive che *“In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.”*

L’art. 25 della l. 241/90 stabilisce, a propria volta, che il *“rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”*

I diritti di ricerca e visura possono essere richiesti in quanto, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), per “costo” non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti (quali ad esempio quelli concernenti la ricerca dei documenti). Tuttavia tale importo, non predeterminabile ma oggetto di valutazione, deve essere equo e non esoso, per non costituire un limite all’esercizio del diritto di accesso con conseguente illegittimità.

Nel caso di specie, peraltro, la richiesta di trasmissione della documentazione via pec implica che non potranno essere addebitate spese per l’apposizione di marche da bollo, in quanto non esiste alcun principio che renda includibile e imprescindibile la richiesta di atti nella sola forma della copia autentica.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione ..... - Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale

#### FATTO

Il 29 luglio 2019, ....., in qualità di ex rappresentante legale della sede provinciale dell'..... di ....., formulava alla Regione ..... – Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo e statuto del Centro .....
- 2) delibera o verbale di nomina del legale Rappresentante;
- 3) dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. del Legale Rappresentante;
- 4) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001 del Legale Rappresentante;
- 5) delibera o verbale di nomina del Direttore Provinciale dell'.....;
- 6) dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 del Direttore Provinciale dell'.....;
- 7) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001 del Direttore Provinciale dell'.....;
- 8) delibera o verbale di nomina del Direttore Regionale del Centro .....
- 9) dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 del Direttore Regionale del centro .....
- 10) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 del Direttore Regionale del centro .....

L'11 settembre 2019 l'Amministrazione resistente negava l'accesso in quanto non risultava indicato l'interesse sotteso, essendo stato semplicemente dedotto di "avere un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di una situazione giuridica rilevante".

Avverso tale rigetto il ..... proponeva nei termini ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

Perveniva memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso una Regione, spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione ....., è costante giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Sul gravame presentato, la Commissione osserva che l'istante non ha esplicitato alcun interesse sotteso alla richiesta d'accesso presentata né evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione stessa ed il presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90. Lo stesso è a dirsi con riferimento al ricorso presentato che appare privo di prospettazione dei fatti *de quibus*. Il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (Città metropolitana di .....)

## FATTO

....., candidato alla procedura concorsuale per l'assunzione di n. .... Agenti di Polizia Municipale da parte del Comune di ....., escluso dalla procedura in data 3 luglio 2019, formulava in data 29 Luglio 2019 istanza di accesso e contestuale istanza di reclamo finalizzata alla riammissione alle procedure concorsuali, chiedendo segnatamente accesso agli atti della procedura concorsuale e al provvedimento di esclusione.

Premetteva che la prova preselettiva di cui alla procedura concorsuale, inizialmente convocata per il ....., veniva in seguito sospesa per disordini; che, con altro e diverso avviso, veniva riconvocata, ma che il medesimo, essendo stato assente il ....., non ha potuto svolgere la prova preselettiva in data .....

A fondamento ha dedotto la tutela dei propri diritti.

L'amministrazione adita con provvedimento del 5 agosto 2019 comunicava che l'accesso alla documentazione è consentito alla conclusione delle varie fasi del procedimento.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione ....., affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Con riferimento al gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso

richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/90. Il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere al provvedimento di esclusione dalla procedura e ai verbali della Commissione.

Con riguardo al differimento dell'accesso, la Commissione richiama il proprio costante orientamento secondo il quale il differimento è legittimo solo quando limitato alla conclusione della fase concorsuale alla quale si riferiscono i documenti richiesti. Deve considerarsi, viceversa, illegittimo il differimento protratto fino al termine della intera procedura concorsuale in quanto, in tale ipotesi, si potrebbe determinare un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove successive che, tramite l'accesso, ambisce proprio ad una verifica finalizzata al reinserimento nel concorso ancora pendente.

Pertanto essendo stato escluso il ricorrente dalla procedura, l'amministrazione dovrà consentire accesso immediato alla documentazione richiesta.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione di Commissariato della Marina Militare di .....

## FATTO

Il 4.9.2019 ..... inoltrava all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione afferente alla posizione dell'istante e, in particolare: *“tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo instaurato a seguito di istanza, avente come oggetto determinazione anzianità di servizio e servizi speciali resi alla data del .....”*, inviata a mezzo pec in data 23.4.2019.

A fondamento di tale istanza vi era l'esigenza di tutela di interesse economico, verifica del procedimento amministrativo e conclusione dello stesso mediante adozione di un provvedimento espresso.

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con memoria di data 11.10.2019 l'Amministrazione ha inviato alla Commissione e al ricorrente tutta la documentazione relativa alla monetizzazione della licenza ordinaria non fruita, precisando che il pagamento è stato effettuato mediante cedolino NOIPA.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente e considerato che in precedente seduta della Scrivente ossia il 18 settembre 2019, è stato accolto precedente ricorso della medesima parte ricorrente inerente ad istanza di accesso inerente al “pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita” ritiene necessario, ai fini del decidere, che le parti precisino se anche l'odierna istanza di accesso sia stata integralmente accolta ovvero se la memoria si riferisca alla precedente istanza di accesso.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

## PQM

La Commissione invita le parti all'espletamento dell'incumbente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale “.....” di .....

## FATTO

....., docente a tempo indeterminato, in servizio presso il Liceo Scientifico ..... di ..... dall'a.s. 2018/19, ha subito due procedimenti disciplinari, il secondo dei quali aperto con una contestazione d'addebito dell'....., fondata su una lettera di una ex allieva della ..... del corso ....., culminato poi nella censura del .....

In seguito alla comunicazione di tale sanzione, il ricorrente ha saputo che gli alunni della ..... nel mese di ..... hanno inviato al Dirigente Scolastico una lettera sul suo conto, che faceva riferimento a richieste di informazioni da parte del Dirigente Scolastico alla classe.

Per tale motivo, ha presentato in data 06.08.2019 al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico ..... di ..... (.....) una richiesta di accesso alla lettera della classe ....., sostenendo che detta lettera riguardava l'accidente e le indagini che il dirigente aveva svolto nella classe ..... per acquisire notizie sui suoi comportamenti, al fine di tutelare la propria persona e la dignità professionale.

Il Dirigente Scolastico del Liceo scientifico ..... di ..... ha negato l'accesso con provvedimento in data 26.08.2019 non potendo l'istanza essere soddisfatta in quanto non attinente a fatti disciplinari.

In ragione del rigetto opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del ..... l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente che la documentazione sarebbe stata rilasciata il .....

## DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata ..... u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica presso il Tribunale di .....

#### FATTO

Il Sig. .... presentava alla Procura di .... un'istanza di accesso ad alcuni atti relativi a .... procedimenti penali (...../..... e ...../.....) dopo averne appreso gli esiti di archiviazione.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione, rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è infondato in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono a due specifici procedimenti penali ed, in particolare, alla ripartizione della competenza degli Organi inquirenti.

Pertanto l'accesso ad atti aventi la natura di atti giudiziari esula dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

Il ricorso alla Commissione va, pertanto, respinto, restando salva la possibilità per il ricorrente di avvalersi dei diversi strumenti previsti dal codice di procedura penale per ottenere le informazioni e gli atti che ritiene utili per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A..

In particolare ha richiesto sua denuncia del ..... e se essa fosse confluita nel procedimento n. .... al momento della decisione da parte del Collegio.

Avverso il provvedimento di differimento dell'accesso operato dall'Amministrazione il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza relativi al procedimento n. ....

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giurisdizionale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giurisdizionale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che l'Autorità ha differito l'accesso rappresentando le difficoltà materiali di ricerca del fascicolo dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevedeva (al momento del provvedimento) di concludere nel mese di settembre 2019, termine non decorso al momento del provvedimento e della presentazione del ricorso in questa sede.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragioni la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Con istanza presentata tramite PEC il 17 giugno 2019 la cittadina peruviana ..... ha chiesto al commissariato “.....” della Polizia di Stato, ubicato a ....., l’accesso agli atti del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno. Tale istanza è stata reiterata, sempre tramite PEC, il 26 di quello stesso mese ed il 4 del mese successivo, anche alla questura di .....

Lamentando che riguardo a tali istanze si fosse formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato il 21 settembre 2019 la ..... ha adito questa Commissione.

Nessuna memoria è pervenuta dall’Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Anche a voler considerare l’ultima reiterazione dell’istanza di accesso, in merito ad essa il silenzio rigetto si è formato alla data del 3 agosto 2019, in coincidenza con il trentesimo giorno all’istanza stessa. Perciò il conseguente diniego di accesso andava impugnato nel termine dei trenta giorni successivi sancito dal comma 1 dell’art. 116 del codice del processo amministrativo: termine a cui rinvia il comma 5 dell’art. 25 della legge n° 241/1990. L’inosservanza di tale termine comporta la tardività del ricorso stesso: con conseguente sua irricevibilità, ai sensi dell’art. 12 comma 7 lettera a) del D.P.R. n° 184/2006.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione Provinciale di .....

## FATTO

Con istanza presentata il 10 luglio 2019 alla sede INPS di ..... ha chiesto l'accesso alla "dichiarazione sostitutiva unica" caratterizzata dal numero di protocollo INPS-ISEE-2018 -..... presentata a quell'ufficio il ..... da ....., coniuge divorziato del ..... deducendo l'interesse di accedere a tale documento in vista del giudizio civile pendente dinanzi al tribunale di ..... per la modifica delle condizioni economiche del divorzio stesso.

Con nota del 2 agosto 2019 l'INPS ha negato l'invocato accesso, reputando indispensabile a tal fine un provvedimento giudiziale che derogasse al diritto alla riservatezza della .....

Con ulteriore lettera del 6 agosto 2019 il ..... ha insistito per l'accoglimento dell'istanza originaria, contestando le ragioni del diniego addotte dall'Amministrazione resistente: la quale, nondimeno, con nota del 19 settembre 2019 ha ribadito il diniego stesso e le relative motivazioni.

Avverso quest'ultimo, nove giorni dopo, il ..... ha adito questa Commissione.

Il 14 ottobre 2019 l'INPS ha depositato memoria, limitandosi a ribadire quanto già affermato nei propri pregressi provvedimenti.

## DIRITTO

Rilevato come l'istanza di riesame presentata dal ..... in riferimento all'originario diniego oppostogli dall'Amministrazione resistente risultasse basata esclusivamente su argomentazioni giuridiche e non già su fatti sostanziali nuovi, tale circostanza lasciava nondimeno decorrere il termine decadenziale entro cui impugnare quel medesimo diniego.

Perciò l'inosservanza di tale termine, sancito nei trenta giorni successivi al diniego stesso dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, a cui rinvia il comma 5 dell'art. 25 della legge n° 241/1990, comporta la tardività dell'odierno ricorso: con conseguente sua irricevibilità, ai sensi dell'art. 12 comma 7 lettera *a*) del D.P.R. n° 184/2006.

## PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Carabinieri .....

#### FATTO

Il Brigadiere ..... ha presentato un'istanza diretta a conoscere lo stato della sua domanda diretta all'inserimento nel suo stato matricolare del corso di formazione quale "addetto antincendio" che deduce aver frequentato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di .....

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui comunica che di aver informato l'interessato che la sua istanza è in fase istruttoria, avendo il Comando dei Carabinieri richiesto informazioni al Competente comando dei Vigili del Fuoco in ordine alla validità ed alla valenza temporale del corso frequentato.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato lo stato del procedimento, ritiene improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente: .....**

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Scolastico .....

## FATTO

La Sig.ra ....., nell'interesse del figlio minore ....., ha formulato all'Istituto scolastico resistente, un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti lo scrutinio e le valutazioni del figlio, rappresentando di avere interesse a verificare la correttezza dell'operato dell'Istituto e del corpo docente.

Deducendo la formazione del silenzio sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui trasmette la documentazione richiesta dall'istante, ad eccezione delle prove di tecnologia, che rileva esser già state consegnate direttamente all'alunno dalla docente e, quindi, non più in possesso dell'Istituto.

## DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione allegata.

Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell'inoltro della documentazione anche all'interessata e visto che l'Amministrazione ha trasmesso con la memoria i documenti richiesti in sede di accesso la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo con cui è stato trasmesso il ricorso.

Il ricorso è, invece, infondato in relazione a quei documenti (prove di tecnologia) che l'Amministrazione ha dedotto non essere più in suo possesso in quanto già oggetto di consegna all'alunno al momento dell'esame.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione ai documenti allegati dall'Istituto e lo rigetta per il resto. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

#### FATTO

La Sig.ra ..... ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di atti alla procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente di cui ai D.D.G. 85/2019 per le classi di concorso A053 (Storia della musica) A029 e A030 (rispettivamente Musica nel II e nel I grado) alla quale aveva partecipato sostenendo i relativi colloqui e conseguendo, ad esito della prova, la posizione n. .... (pt. ....) nella graduatoria di merito per la cl. A053, la posizione n. .... (pt. ....) per la cl. A029 e la posizione n. .... (pt. ....) per la cl. A030.

Deducendo che l'Amministrazione abbia fornito riscontro fornendo, però, solo indicazioni generiche e parziali sulla possibilità di accedere agli atti della procedura, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce di aver riscontrato con nota prot. .... dell'..... l'istanza della ricorrente con l'accoglimento dell'istanza di accesso, trasmettendo all'interessata gli atti richiesti per entrambe le classi di concorso.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla proposizione del ricorso.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.



**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL

## FATTO

In data 10/07/2019 ..... S.r.l. ha presentato all'Inail - centro unico di raccolta delle istanze di accesso - richiesta formale di accesso ai documenti relativi alle dichiarazioni spontanee rese dal sig. .... in occasione del primo accesso ispettivo del ....., nonché alle ulteriori dichiarazioni spontanee rese dal sig. .... in occasione della ulteriore visita ispettiva del .....

Tali documenti si riferiscono al verbale di accertamento e notificazione n. .... del ..... emesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro – sede IIL ..... - ..... - ..... nei confronti della società ..... S.r.l.

In 30/08/2019, l'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che le dichiarazioni rilasciate in sede di accertamento ispettivo dai dipendenti sono sottratte all'accesso e che tali documenti potrebbero essere oggetto di indagini penali della Procura della Repubblica e quindi essere coperti da segreto istruttorio.

Avvero tale provvedimento la società ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, si ritiene necessario che la società ricorrente

produca copia della lettera di dimissione del lavoratore (Sig. ....) che ha dedotto non essere più alle sue dipendenze.

L'INAIL è, invece, invitato ad indicare se sia stata o meno presentata denuncia all'Autorità giudiziaria (se del caso interpellando il competente Ispettorato) a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

**Ricorrente:** ..... Università .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico .....

## FATTO

Il Sig. ....., nato a ..... il ....., definendosi legale rappresentante dell'Organizzazione Sindacale ..... Dipartimento Università ....., formulava all'A.O.U. Policlinico "....." di ..... un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia dei seguenti documenti:

- a) delibera n. .... del ..... del Commissario Straordinario riguardante "conferimento incarico di Dirigente amministrativo a tempo determinato" e relativi allegati;
- b) delibera n. .... del ..... del Direttore Generale riguardante "proroga incarico Dirigente Amministrativo" e relativi allegati;
- c) delibera n. .... del ..... del Direttore Generale riguardante "assegnazione incarichi di Direzione delle Unità Operative Complesse e Semplici amministrative e in Staff alla Direzione Aziendale".

L'Azienda riscontrava l'istanza in data 19/08/2019, invitando l'istante a specificare le motivazioni dalle quali si potesse evincere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ed, in data 20/08/2019, l'Organizzazione replicava che l'istanza non riguardava documenti sottratti all'accesso e che non era diretta ad un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, ma presentata a tutela degli interessi del sindacato e dei propri iscritti.

L'Azienda replicava che la richiesta risultava priva dell'interesse diretto, concreto ed attuale e si sostanziana in un controllo generalizzato dell'Amministrazione e pertanto non poteva essere accolta.

Avverso tale provvedimento il Segretario, nella sua qualità, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Azienda ha depositato memoria

## DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, invita le parti a documentare il momento in cui l'istante è venuto a conoscenza della nota del ..... con cui l'Amministrazione ha definitivamente negato l'accesso a seguito della richiesta di chiarimenti e della successiva nota integrativa dell'istante.

Ciò ai fini delle valutazioni della Commissione in ordine alla tempestività del ricorso, impregiudicata ogni valutazione sui presupposti di ammissibilità dello stesso.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ed il ricorrente a fornire la documentazione e le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL

## FATTO

In data ..... la società ..... s.r.l. ha presentato all'Inail - centro unico di raccolta delle istanze di accesso - richiesta formale di accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990 al fine di ottenere il rilascio di copia dei documenti relativi alle dichiarazioni spontanee rese dal sig. .... nato a ..... (.....) il ....., in occasione del primo accesso ispettivo del .....; nonché alle ulteriori dichiarazioni spontanee rese dal sig. .... in occasione della ulteriore visita ispettiva del .....

Tali documenti si riferiscono al verbale di accertamento e notificazione n. .... del ..... emesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro – sede ITL ..... - ..... nei confronti della società ..... S.r.l.

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che le dichiarazioni rilasciate in sede di accertamento ispettivo dai dipendenti sono sottratte all'accesso e che tali documenti potrebbero essere oggetto di indagini penali della Procura della Repubblica e quindi essere coperti da segreto istruttorio.

Avvero tale provvedimento la società ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, si ritiene necessario che le parti chiariscano

e documentino se il lavoratore di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni sia ancora alle dipendenze della società.

L'INAIL è, inoltre, invitato ad indicare se sia stata o meno presentata denuncia all'Autorità giudiziaria (se del caso interpellando il competente Ispettorato) a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

### PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana-Marche Umbria – Sede di .....

#### FATTO

Il signor ..... ha formulato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, Amministrazione presso la quale è in servizio, due istanze di accesso ad una serie di atti che assume detenuti dall'Amministrazione, deducendo di doversi difendere nell'ambito di un procedimento disciplinare a suo carico.

Entrambe le istanze sono state riscontrate dall'Amministrazione, la prima con nota del ....., la seconda con nota del ....., nelle quale l'Amministrazione conferma la facoltà dell'interessato di acquisire la documentazione laddove rinvenuta presso le Sezioni interessate.

Deducendo la genericità delle risposte ottenute l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006 in relazione alla prima istanza di accesso, riscontrata dal Dirigente in data ..... ed impugnata solo in data .....

Sulla seconda istanza di accesso il ricorso è fondato.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che sono rappresentati dalla necessità di difendersi nel procedimento disciplinare a suo carico.

Inoltre l'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione dell'istante gli specifici documenti richiesti, ove esistenti, e non può limitarsi al riconoscimento della facoltà di accedervi "ove rinvenuti" presso i propri Uffici.

PQM

La Commissione dichiara in parte irricevibile il ricorso e per il resto lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – D.P. di .....

#### FATTO

La Signora ..... ha presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso a due scritture private registrate aventi ad oggetto due atti riferibili alla società ..... di ..... & c. s.a.s. in liquidazione.

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse ad ottenere i predetti documenti in quanto titolare di una servitù di passaggio su una strada a quanto consta di proprietà di tale società.

L'Agenzia ha negato l'accesso con nota che l'istante deduce aver ricevuto in data 3 agosto 2019 ed avverso il provvedimento di rigetto l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

#### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla ..... di ..... & c. s.a.s. in liquidazione, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate – Riscossione

## FATTO

La sig.ra ....., ha presentato all'Agente della riscossione, in data ....., un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia di una serie di documenti concernenti ruoli di riscossione a suo carico.

L'Agenzia, con lettera raccomandata n. ....., comunicava l'impossibilità di evadere la richiesta in quanto nell'istanza di accesso non era stato indicato un indirizzo e-mail/pec a cui inviare la documentazione o, in alternativa, lo sportello dell'Ufficio di riscossione ricadente nell'ambito della Direzione Regionale ....., ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non è in contestazione tra le parti il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ma le concrete modalità di consegna della documentazione.

A tale riguardo la Commissione osserva che l'Agenzia non può pretendere che l'istanza di accesso sia evasa esclusivamente per via telematica, né può imporre all'istante di indicare l'Ufficio presso cui ritirare la documentazione.

Appare, invece, doveroso per l'Amministrazione indicare essa stessa, nella sua risposta, l'Ufficio competente ad evadere l'istanza, perché in possesso della documentazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base al quale *“l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto”*.

Resta inteso che l'istante, anche alla luce del principio di leale collaborazione, dovrebbe, ove possibile consentire la, più snella ed economica, modalità di accesso in via telematica ovvero indicare l'Ufficio presso cui desidera ritirare la documentazione. Tuttavia, in mancanza di tale disponibilità, l'Amministrazione non è impossibilitata a concludere il procedimento e deve indicare l'Ufficio competente, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze in tema di spese ed eventuali disagi nel ritiro della documentazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, invita l'Amministrazione ad indicare l'Ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti

## FATTO

La Società ..... formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla richiesta di omologazione presentata dalla ..... s.r.l., datata 6 ottobre 2008, e successive integrazioni, volta ad ottenere l'approvazione di un parcometro per il controllo della durata della sosta denominato ".....".

A sostegno dell'istanza si limitava a dedurre di essere la produttrice di quel prototipo, sul quale esisteva un contratto di distribuzione con la ..... s.r.l, poi risolto.

La controinteressata, informata dell'istanza si opponeva all'accesso evidenziando, tra l'altro, come le informazioni richieste fossero tese ad entrare in possesso dell'intero *know how* con conseguente apprensione di conoscenze tecniche e commerciali proprie di ..... s.r.l..

L'Amministrazione negava l'accesso per difetto di motivazione dell'istanza ed anche in considerazione dei profili di riservatezza evidenziati dalla controinteressata, venendo in rilievo interessi economici, finanziari, commerciali ed industriali.

La società, contestando tale assunto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione e la controinteressata hanno depositato memoria.

## DIRITTO

La Commissione rileva che la società ricorrente si è limitata a dedurre di essere la "ditta produttrice" del parcometro e di aver risolto il contratto in base al quale la controinteressata aveva in uso il bene e ne aveva ottenuto la omologazione.

A fronte di tale rappresentazione, priva di supporto probatorio, non documentata ed anzi contestata dalla controinteressata la quale assume la legittima detenzione del prototipo oggetto di omologazione, la Commissione ritiene prevalente il contrapposto diritto alla riservatezza relativo a beni della vita tutelati da altre norme dell'ordinamento, come il *know how* industriale.

Il diritto di accesso avrebbe potuto prevalere solo in relazione agli atti la cui conoscenza fosse necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha in alcun modo motivato e documentato un siffatto interesse difensivo per cui, a fronte delle rappresentate esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale, il ricorso va respinto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di ..... un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura, ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui nel ricostruire dettagliatamente la vicenda e pur contestando alcuni requisiti dell'istanza, fa presente di aver invitato l'interessato, tramite il proprio difensore, presso i propri Uffici per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti in suo possesso.

#### DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

#### FATTO

Il Dott. .... rivolgeva, all'INPS un'istanza di accesso finalizzata a conoscere l'elenco delle disponibilità mensili e del numero di visite di controllo dei vari medici fiscali nella zona di competenza, rilevando di aver appreso informalmente che l'assegnazione delle visite sarebbe avvenuta con modalità poco chiare o in favore di soggetti non legittimati.

A sostegno dell'istanza, deduceva di aver interesse a verificare l'equa e trasparente distribuzione delle visite in quanto, quale medico fiscale, aveva visto drasticamente ridotta la propria attività.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istante deduce di essere iscritto medico fiscale presso la sede locale dell'Istituto ed è, pertanto, titolato ad accedere (se del caso con le cautele di riservatezza del caso) agli elenchi, alle disponibilità ed al numero delle visite fiscali in quanto dotato di un interesse diretto e differenziato (se veda sul punto la decisione resa dalla Commissione tra le stesse parti in data 19 novembre 2015).

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Centro Nazionale Amministrativo Esercito

#### FATTO

Il ricorrente con istanza del ..... rivolta all'amministrazione resistente, dopo avere visto la busta paga del mese di agosto 2019 ove risultano erogati degli arretrati di stipendio, ha chiesto di accedere al prospetto riepilogativo dettagliato dal quale è scaturito il calcolo di conguaglio riferito ai codici indicati nell'istanza di accesso e di avere riscontro ad una precedente istanza di accesso presentata in data .....

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Parte resistente ha inviato una memoria con la quale ha comunicato alla Commissione di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti e li ha allegati alla memoria.

#### DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di avere inoltrato al ricorrente i chiesti rileva la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato territoriale del Lavoro di .....

#### FATTO

La ricorrente ....., dipendente della ULSS ....., con istanza dell'..... ha chiesto di accedere “agli accordi che sono depositati c/o l'ufficio acceduto”. L'ispettorato resistente con nota del ..... ha invitato la ricorrente a presentare l'istanza in questione sull'apposito modulo.

La condotta dell'amministrazione acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione; lamenta la ricorrente le numerose difficoltà incontrate con il proprio datore di lavoro, quali le continue modifiche indebite su cedolini paga e tabulati di rilevazione delle timbrature, omissione dell'iscrizione ad una sigla sindacale e relativa trattenuta mensile da parte dell'Asl ....., dal gennaio 2015 sino alla revoca ed alla richiesta di rimborso su tutte le trattenute indebitamente applicate alla ricorrente dall'Asl .....

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato l'impossibilità di comprendere la portata ed il contenuto della richiesta ostensiva e di avere invitato, anche telefonicamente, la ricorrente a precisare i documenti oggetto della richiesta ostensiva e l'interesse alla stessa sotteso.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza in esame riveste carattere generico per non specificare i documenti oggetto della richiesta trattandosi di accordi in alcun modo individuati e formati in un arco temporale non meglio specificato, né l'interesse giuridicamente rilevante alla sottostante alla richiesta ostensiva; la Commissione rileva, dunque, l'inammissibilità del ricorso

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la ..... – Direzione Generale – Ufficio 1

#### FATTO

La prof.ssa ..... ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato a.s. 2018/2019 - classe di concorso A011 e per le sedi indicate nella domanda stessa; la ricorrente, inoltre, ha precisato di insegnare in classi terminali e di avere ..... anni di servizio sulla classe di concorso indicata. La professoressa ..... dopo avere appreso di non essere stata designata, con istanza del 7.06.2019 ha chiesto di accedere ai documenti presentati dai commissari e, in particolare, di conoscere la classe di concorso domandata e per la quale i dodici professori nominati sono stati abilitati, la sussistenza del criterio prioritario dell'insegnamento in una classe terminale, l'anzianità di servizio maturata nella classe A011.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 24.07.2019 ha comunicato alla ricorrente che le nomine per l'individuazione dei commissari sono state effettuate dalla USR ..... – Direzione generale e che la ricorrente occupa la posizione ..... nell'elenco dei non nominati fornito dal Ministero.

Parte ricorrente, in data 27.07.2019 ha sollecitato parte resistente a volere concedere il chiesto accesso.

La ricorrente, tramite l'avv. ....., in data 26.09.2019 ha impugnato il provvedimento di diniego del 24.07.2019 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Parte resistente ha trasmesso alla Commissione il ricorso ed i documenti al medesimo allegati.

#### DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 26.09.2019, ossia ben oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego del 24.07.2019.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto della Corte di Appello di .....

## FATTO

La ricorrente ..... con istanza del 6.08.2019 ha chiesto al Consiglio resistente di accedere alle deduzioni difensive dell'avv. .... del ..... depositate presso il Consiglio resistente l'..... prot. n. .... /.....

La ricorrente dichiara di essere titolare di un interesse qualificato considerato che “nella delibera di archiviazione per manifesta infondatezza del 22.07.2019 circa il reclamo inoltrato con pec del 3.1.2019 al ..... di .....e successive richieste di aggiornamenti, si dice che l'avv ..... ha operato in qualità di dipendente e la ricorrente vorrebbe conoscere cosa significa”.

Il Consiglio acceduto con provvedimento del 26.09.2019 ha negato il chiesto accesso sia perché i chiesti documenti non rientrano nel novero degli atti amministrativi ostensibili sia in considerazione dell'opposizione formulata dall'avv. ....

Il provvedimento di diniego del 26.09.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione acceduta, la quale ha comunicato di non ravvisare l'esistenza di un nesso di collegamento tra i chiesti documenti e la motivazione addotta dalla ricorrente a supporto dell'istanza stessa e che l'avv. .... è iscritto all'albo speciale degli avvocati dell'..... Dai documenti allegati alla memoria si desume che la ricorrente ha presentato denuncia di malattia professionale per ernia discale lombare e che tale denuncia, a parere della ricorrente, non avrebbe avuto alcun seguito perché l'avv. .... ha trasmesso solo in data ..... all'..... di ..... la comunicazione di avvenuto deposito di una sentenza.

## DIRITTO

La Commissione chiede alla ricorrente di volere chiarire, sinteticamente, la vicenda alla base della presente istanza, precisando ad esempio quale sia l'oggetto del reclamo e la motivazione della sua archiviazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede alla ricorrente di fornire i chiarimenti di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

## FATTO

Il ricorrente ....., quale comproprietario di un terreno sito nel Comune resistente, con istanza del 18.08.2019 ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:  
determinazioni adottate ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 a seguito della comunicazione di abuso edilizio del ..... della Regione Carabinieri Forestale “..... – Stazione di .....”;  
verbali dei sopralluoghi effettuati dal personale del Comune acceduto.  
Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nel processo in corso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Comune acceduto il quale ha comunicato che il ricorrente ha trasmesso la richiesta ostensiva all'indirizzo e-mail dell'Ufficio Urbanistica e non alla P.E.C. del Comune e, pertanto, che la richiesta non è stata protocollata.

Il Comune ha inviato il provvedimento del ..... di trasmissione del verbale di sopralluogo e dell'ordinanza n. .... / ....., emessi in riferimento alla segnalazione di opere abusive in località .....

## DIRITTO

La Commissione preso atto della trasmissione dei chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

## FATTO

Il ricorrente ....., quale comproprietario di un terreno sito nel Comune resistente in località ....., foglio ..... particella ....., confinante con il terreno di proprietà del sig. ....., con istanza del 26.08.2019 ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

Ordinanza n. .... del .....– ingiunzione di demolizione opere abusive sig. ....;

Segnalazione ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 inviata al Comune resistente dal Comando Regione Carabinieri Forestale .....

Verbale di sopralluogo per la verifica delle opere abusive;

Verbale di verifica dell'ottemperanza all'ordinanza citata e rilievi fotografici;

Ulteriori provvedimenti adottati.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Comune acceduto il quale ha comunicato che il ricorrente ha trasmesso la richiesta ostensiva all'indirizzo mail dell'Ufficio Urbanistica e non alla pec del Comune e, pertanto, che la richiesta non è stata protocollata. Alla mail il Comune ha allegato il provvedimento del 9.10.2019 di trasmissione del verbale di sopralluogo e dell'ordinanza n. .... / ....., emessi in riferimento alla segnalazione di opere abusive in località ....., di cui alla nota prot. n. .... / ..... -..... del 26/06/2019 trasmessa dalla Regione Carabinieri Forestale ".....".

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione .....

La Commissione preso atto della trasmissione di alcuni dei chiesti documenti, rileva la relativa cessazione della materia del contendere. Con riferimento agli altri documenti, la Commissione rileva la

fondatezza del gravame per essere l'accedente titolare di un interesse qualificato, quale proprietario di terreno confinante con quello cui i chiesti documenti si riferiscono.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie.

**Ricorrente:** ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale – Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione 4 – Reclutamento, contenzioso e Ufficio Disciplina

#### FATTO

Le ricorrenti hanno partecipato al concorso per ..... posti di funzionario ingegnere architetto e, dopo avere appreso di non avere di non essere state ammesse alle prove orali, hanno chiesto in data ..... tramite l'avv. ....., di accedere ai seguenti documenti:

Tutti i processi verbali, comprensivi di allegati, delle operazioni d'esame e delle valutazioni compiute dalla Commissione esaminatrice del concorso, comprendenti dunque: a) gli adempimenti preliminari di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994; b) la fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali; c) gli adempimenti effettuati durante lo svolgimento ed al termine delle prove scritte dell'..... e ....., come previsti agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 487&1994; d) le valutazioni effettuate sulle prove scritte;

Il decreto di nomina della Commissione esaminatrice e tutti gli atti del procedimento di nomina, ossia a) note con cui è stata richiesta la designazione a Presidente della Commissione di un Avvocato dello Stato e relativa designazione effettuata dall'Avvocatura generale dello Stato; b) curricula di tutti i componenti della Commissione esaminatrice e del segretario della stessa Commissione esaminatrice; c) dichiarazioni di tutti i componenti della Commissione esaminatrice relative all'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.,

Gli elaborati scritti e relative buste delle ricorrenti;

Processi verbali, comprensivi di allegati, della prova preselettiva tenutasi il .....

Afferma parte ricorrente che l'amministrazione non ha fornito riscontro in termini alla richiesta ostensiva ma ha pubblicato un avviso avente valore di notifica, avente ad oggetto il differimento dell'accesso al termine delle prove orali al fine di garantire la continuità della procedura concorsuale nonché un ordinato e celere svolgimento delle stesse.

Le ricorrenti ..... e ....., tramite l'avv. ....., hanno impugnato il "diniego/differimento" innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente l a quale ha informato la Commissione di avere dato avvio all'accesso ai chiesti documenti delle odierne ricorrenti e degli accedenti non ricorrenti, ciò in considerazione della conclusione delle prove orali in data .....

Precisa, inoltre, il Ministero acceduto di



avere già provveduto a pubblicare sul sito istituzionale (alla voce “Amministrazione trasparente”) alcuni documenti oggetto della richiesta ostensiva.

#### DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale il Ministero resistente ha comunicato di avere consentito il chiesto accesso avviando la relativa procedura, rileva la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale ..... e Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS, Banca d'Italia

## FATTO

Il ricorrente ....., ha presentato un'istanza di accesso in data 7.08.2019 rivolta nei confronti di Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale .....), dell' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS e della Banca d'Italia. La richiesta ostensiva presentata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto "l'elenco clienti IVA dell'avv. ....., c.f. ....., negli anni d'imposta dal 2015 al 2018 (compresi), con facoltà di oscuramento parziale (apposizione di omissis) degli eventuali nominativi che non siano quelli di ..... in ..... e/o ....., con ostensione dell'ammontare delle relative fatturazioni, al fine di verificare se, successivamente a quanto scritto dal legale nel processo di cui si è detto, costui abbia poi fatturato nei confronti degli anzidetti soggetti. Con riserva di ulteriori successive richieste di accesso per eventuali atti e documenti emergenti come utili o necessari a seguito del presente accesso".

I documenti chiesti all'IVASS ed alla Banca d'Italia sono:

- “1) Percorso di accreditamento dell'avv. ..... e di selezione e affidamento di incarichi consulenziali:
  - atti e documenti, secondo le citate, o previgenti, linee guida o d'indirizzo e comunque relativi alle indicate nomine consulenziali con relative lettere di incarico;
  - documenti relativi ad eventuali incarichi ulteriori e diversi da quelli comparsi nei Bollettini Ivass e qui citati;
  - dichiarazioni autocertificate attestanti la pregressa esperienza e idoneità del legale;
  - deliberazioni formali, corrispondenza interna, elettronica o cartacea, contrattualistica;
  - ogni altro documento connesso o inerente gli incarichi del predetto, che risulti presso gli Enti destinatari della presente richiesta di ostensione, sia precedentemente che successivamente il 2015;
- 2) E-mails depositate presso i mail servers degli enti destinatari:
  - eventuali documenti diramati dagli enti destinatari ai loro dipendenti circa le policies aziendali di utilizzo della posta elettronica per utilizzi privati (con riferimento alle linee guida del Garante per posta elettronica e internet, art. 5.2 punto b);
  - accesso a mail ricevute o inviate dal dipendente ....., dall'indirizzo precedentemente indicato, o da altri in uso a detto dipendente, limitatamente alla sola corrispondenza intrattenuta con i

signori ..... in ....., ..... e ..... esclusivamente ove essa si riferisca ai soggetti: ....., ..... (deceduto di cui l'istante rappresenta non esclusivamente i diritti in quanto erede chiamato dichiarando qui tale qualità con dichiarazione valente a fini di autocertificazione DPR 445/2000), Asse ..... di ..... sas, Immobiliare ..... di ..... sas, Immobiliare ..... srl, ..... di ..... sas, e le proprietà in località ..... e ....., eventualmente utilizzando gli acronimi precedentemente indicati al capitolo "Accesso al processo r.g. .... / ....." alla pagina ..... potendo farsi riferimento, indicativo, ma non esclusivo, anche all'elenco in All. .... alla presente.

3) Rapporti degli Enti destinatari con i signori ....., ....., ....., magistrati

- dettaglio degli eventuali rapporti consulenziali, di arbitrato, di consulenza, di convegnistica o similmente, con relative lettere di incarico, affidati dagli Enti destinatari della richiesta;
- elenco dei numeri di ruolo di processi o procedimenti giudiziari che abbiano visto Ivass essere parte processuale in ruoli ove i predetti erano organi giudicanti.

con riserva di ulteriori successive richieste di accesso per eventuali atti e documenti emergenti come utili o necessari a seguito del presente accesso”.

L'istanza di accesso è motivata sulla base di una amplissima descrizione delle numerose vicende intercorse tra il ricorrente e la sorella ..... in ..... Sostanzialmente la stessa istanza è funzionale a tutelare il diritto di difesa del ricorrente nei giudizi in corso. In particolare, il ricorrente rappresenta l'elevata litigiosità dei rapporti in essere con la ..... Litigiosità illustrata da circa ..... processi giudiziari nel corso di ..... anni. Secondo il ricorrente le posizioni processuali della ....., difesa dall'avv. .... commissario liquidatore della ..... e componente del consiglio di sorveglianza de ....., sarebbero finanziate con denaro proveniente da fondi di spettanza della ..... e della ..... Più nello specifico, il dott. ....., coniuge della sig.ra ..... distaccato presso l'IVASS per alcuni anni, avrebbe accreditato gli onorari dell'avv. .... a carico delle compagnie assicurative in liquidazione coatta, nelle quali l'avv. .... ricopre incarichi professionali su nomina dell'IVASS.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 5.09.2019, ha negato il chiesto accesso ricordando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme processuali civilistiche sottopongono alla valutazione del Giudice naturale l'esibizione di documenti ordinata al terzo (articoli 210 e 492-bis c.p.c.), al fine di garantire il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, altrimenti, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un Giudice, bensì innanzi alla Pubblica Amministrazione, in qualità di controinteressato ( C.d.S. n. 3461 del 2017).

L'IVASS, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta ostensiva ha comunicato al ricorrente che la nomina degli organi delle procedure concernenti le imprese assicurative

e riassicurative è disciplinata da apposite Linee guida pubblicate sul sito internet dell'Istituto, inoltre tralasciando ogni considerazione circa la qualificazione dell'istanza di accesso ai sensi della l. n. 241/40 o quale accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013 – l'Istituto ha comunicato al ricorrente gli incarichi attribuiti all'avv. .... ed in relazione a tali incarichi ha inoltrato al ricorrente n. .... documenti.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva, l'Istituto ha comunicato al ricorrente che la posta elettronica costituisce uno strumento informale di comunicazione e che non vi sono policy specifiche che ne disciplinino l'uso per fini privati, uso da ritenersi ammissibile ove contenuto in limiti ragionevoli.

Relativamente ai documenti di cui al punto 3 l'Istituto ha comunicato che il servizio di posta elettronica utilizzato registra e conserva per un anno i soli dati relativi a: mittente, destinatario, data e ora di invio e di ricezione dei messaggi di posta elettronica (in file di log). Il contenuto delle email non è invece oggetto di registrazione e, quindi, di conservazione.

Con riferimento, infine, alla richiesta di informazioni di cui al punto 4), l'IVASS ha comunicato di non avere attribuito ai soggetti indicati dal ricorrente alcun incarico di consulenza o di altro tipo e che, alla luce di una ricerca svolta negli archivi a partire dall'anno 2013 i nominativi indicati non sembrerebbero avere fatto parte di collegi giudiziari in contenziosi nei quali era coinvolto l'Istituto.

La Banca d'Italia, in data 6.09.2019, ha comunicato al ricorrente di registrare e conservare per un anno solo i dati relativi a: mittente, destinatario, data e ora di invio e di ricezione dei messaggi di posta elettronica (in file di log). Il contenuto delle email non è invece oggetto di registrazione e, quindi, di conservazione. Infine, Banca d'Italia ha comunicato al ricorrente di non avere attribuito ai soggetti indicati dal ricorrente alcun incarico di consulenza o di altro tipo.

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti citati innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso è allegato l'atto di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dell'avv. .... nel processo intentato dall'odierno ricorrente avente ad oggetto la misura delle somme spettanti all'avv. .... a seguito di attività professionale svolta nei confronti del .....

E' pervenuta memoria dell'IVASS, il quale ha ricostruito la presente vicenda.

E' pervenuta memoria della Banca d'Italia la quale ha posto in dubbio la natura amministrativa dei documenti richiesti ed ha comunicato che quanto richiesto dal ricorrente non è agli atti della Banca, con conseguente oggettiva impossibilità di valutare ed eventualmente consentire l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione chiede sia al ricorrente che a parte resistente di volere sinteticamente chiarire il nesso di connessione tra i chiesti documenti e l'asserito interesse difensivo. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede al ricorrente ed a parte resistente di fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di .....

#### FATTO

La ricorrente, cittadina nigeriana, tramite l'avv. ...., in data ..... ha chiesto di accedere ai documenti relativi al procedimento di revoca delle misure di accoglienza; ciò al fine di partecipare al procedimento ed acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo. La condotta inerte della Prefettura resistente è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ha comunicato che il chiesto accesso è stato esercitato dall'avv. .... in data 18.10.2019, alla memoria è allegato il verbale delle operazioni di accesso.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica che il chiesto accesso è stato esercitato in data 18.10.2019, rileva la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrenti:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate Riscossione

## FATTO

I ricorrenti ....., ....., ....., ....., tramite l'avv. ....., con istanza del ....., hanno chiesto di accedere alla copia della dichiarazione di successione presentata in merito all'eredità relitta dal sig. ....

Motivano i ricorrenti che quest'ultimo ha notificato agli accedenti, nel corso del mese di luglio del 2019, un atto di citazione per petizione ereditaria, adducendo di essere stato pretermesso dalla successione della madre ....., In particolare, il sig. .... affermava che in ragione dell'incapacità di intendere e di volere che lo affliggeva al momento dell'apertura della successione della madre, qualunque atto abdicativo della propria qualità di erede, compiuto dopo la morte della *de cuius* sarebbe stato invalido, ai sensi dell'art. 428 c.c.

Aggiungono i ricorrenti di avere appreso che nello stesso periodo nel quale è venuta a mancare la madre del sig. .... è stata aperta la successione anche del padre di quest'ultimo, ossia il sig. .... Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per verificare l'identità degli eredi di ....., infatti, nel caso in cui vi fosse anche il sig. .... i ricorrenti potrebbero dimostrare che il ricorrente era pienamente in grado di intendere e di volere all'epoca dell'apertura della successione della sig.ra ....., Aggiungono i ricorrenti di volere altresì verificare la vocazione ereditaria al fine di chiarire se l'estromissione del sig. .... dalla successione del padre dipenda dalla scelta del *de cuius* in sede testamentaria o da un atto di dismissione compiuto dal figlio.

La condotta inerte dell'Agenzia resistente è stata impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato al controinteressato .....

Successivamente, i ricorrenti tramite l'avv. ....., hanno informato questa Commissione di avere ricevuto dall'Agenzia resistente copia della dichiarazione ma non gli allegati alla stessa e, pertanto, comunicano la persistenza del proprio interesse all'accesso.

## DIRITTO

La Commissione osserva che i ricorrenti, quali possessori di tutti o parte dei beni ereditari, sono titolari di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, al fine di difendere i propri diritti ed interessi nel giudizio per petizione ereditaria intentato dal controinteressato .....

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi .....

## FATTO

Il ricorrente ..... ha partecipato alla selezione per l'accesso ai corsi di formazione per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola primaria, svolta presso l'Università resistente; dopo avere appreso di non essere stato ammesso alla prova orale, con istanza del ..... ha chiesto di accedere, in formato digitale, ai:

“risultati delle prove scritte del ..... acquisiti con verbale della Commissione di concorso (di cui al d. r. n. .... – ..... n. .... del .....);

a tali ultimi verbali ed a quelli delle prove scritte eseguite da concorrenti ammessi alla prova orale; nonché ogni altro documento inerente la procedura selettiva”.

Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune, anche in via cautelare, i propri diritti ed interessi; in particolare, motiva il ricorrente che la copia della documentazione richiesta è necessaria per valutare eventuali profili di illegittimità dei lavori della commissione esaminatrice.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 28.06.2019, ha comunicato al ricorrente che i documenti amministrativi inerenti la selezione sono reperibili sul sito indicato e di avere già concesso al ricorrente, con provvedimento dell'11.06.2019, copia del verbale della Commissione di valutazione n. ...., contenente la griglia anonima delle valutazioni. Per i restanti documenti l'amministrazione ha negato il chiesto accesso rivestendo quest'ultimo finalità esplorative, vietate dall'art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento di parziale diniego del 28.06.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, in data 11.07.2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Università resistente, del 22.07.2019, la quale ha comunicato di avere già inoltrato al ricorrente la sua prova scritta e che il medesimo, ha presentato una successiva richiesta ostensiva, in data 12.07.2019, ossia dopo la presentazione dell'odierno gravame, con la quale ha chiesto di accedere a:

griglia dei criteri di valutazione e delle valutazioni, distinte per criterio, attribuite a ciascun elaborato in forma anonima;

elaborati, in forma anonima, delle prove scritte del ....., che con riferimento a ciascun quesito, hanno ottenuto punteggi maggiori dell'elaborato del ricorrente, per singolo criterio di valutazione.

Inoltre, il ricorrente ha comunicato di volere visionare e, poi, estrarre copia di un numero contenuto di elaborati qualora il rilascio di copia risulti oneroso e, comunque, in una percentuale non minore del venticinque per cento dell'intera documentazione. L'Università ..... ritiene che tale istanza abbia carattere modificativo/estintivo dell'istanza di accesso del .....

L'amministrazione con provvedimento del 17.07.2019 ha inviato al ricorrente i documenti di cui alla lettera a), relativamente ai documenti di cui alla lettera b) l'amministrazione dapprima ha comunicato di essere in attesa della decisione di questa Commissione, successivamente, con provvedimento del 22.07.2019, ha inviato al ricorrente anche tali documenti ossia n. .... elaborati in forma anonima. Pertanto, l'Università chiede alla Commissione di rigettare il ricorso perché avente finalità esplorative oppure di dichiarare l'improcedibilità dello stesso per cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha, poi, ulteriormente contestato la memoria di parte resistente; nello specifico, il ricorrente evidenzia che l'istanza di accesso del 12.07.2019 riveste carattere di novità rispetto alla precedente del 12.06.2019 a causa delle diverse modalità di esercizio del chiesto accesso.

La Commissione con ordinanza del 18.09.2019 ha chiesto all'amministrazione acceduta di chiarire come siano stati scelti i candidati i cui elaborati sono stati ostesi, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data 2.10.2019 l'Università di ..... ha trasmesso una memoria con la quale ha chiarito di avere trasmesso al ricorrente gli elaborati che hanno ottenuto punteggi superiori al ricorrente complessivamente su tutti i criteri di valutazione e non gli elaborati che hanno ottenuto disgiuntamente per ogni singolo criterio un voto superiore rispetto a quello del ricorrente. Aggiunge l'Università che tale estrapolazione è stata effettuata confrontando i voti del ricorrente con la griglia anonima di tutti i voti assegnati a tutti gli elaborati.

Il ricorrente ha inoltrato una propria memoria con la quale ha replicato di avere chiesto gli elaborati che, con riguardo al singolo quesito (meglio, alla singola domanda), hanno avuto un punteggio maggiore dell'istante, indipendentemente dal punteggio conseguito nell'altro quesito.

Aggiunge il ricorrente di avere formulato una terza istanza di accesso in data 22/07 /2019, avente ad oggetto i seguenti elaborati: ..... ed altri.

Il ricorrente considerate le connessioni oggettive e soggettive con il presente procedimento chiede alla Commissione di voler riesaminare, nel contesto del presente procedimento, anche il diniego tacito in questione, di accesso a documenti relativi allo stesso concorso pubblico.

**DIRITTO**

La Commissione osserva quanto segue. Nella domanda originaria sembra implicitamente contenuta la richiesta soddisfatta dall'amministrazione con provvedimento del 17.07.2019, sul punto pertanto la materia del contendere appare cessata. Per quanto riguarda invece le istanze successive alla proposizione del ricorso non vi è luogo a provvedere.

**PQM**

La Commissione in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e per il resto il non luogo a provvedere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri ..... – Compagnia di .....

#### FATTO

Il Maresciallo Maggiore ..... ricorrente, con istanza del ..... ha chiesto alla Compagnia resistente di accedere alla nota del ..... del sindaco del Comune di ..... e indirizzata al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di ..... ed al Comando Compagnia Carabinieri di ..... inerente l'immobile adibito a Stazione Carabinieri di ....., contenente fatti relativi al ricorrente medesimo.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del .....ha negato il chiesto accesso trattandosi di atto giudiziario e non amministrativo.

Il ricorrente ..... ha impugnato il provvedimento di diniego del ..... innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito la natura giudiziaria del chiesto documento.

#### DIRITTO

La Commissione invita la Legione acceduta a precisare le ragioni per le quali la nota del ..... del sindaco del Comune di ..... debba qualificarsi atto giudiziario; nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – Direzione provinciale di .....

#### FATTO

Il ricorrente ....., con istanza del 26.07.2019 ha chiesto all'Istituto resistente di accedere al "conteggio o provvedimento analitico con le modalità di calcolo adottate ai fini della riduzione della propria pensione", al fine di controllare l'esattezza dei calcoli e valutare l'opportunità di difendere i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ricostruito la presente vicenda ed ha informato la Commissione che il ricorrente ha presentato un'analogha richiesta ostensiva nel corso del mese di aprile del 2019 e, pertanto, di avere lasciato formare il silenzio diniego.

#### DIRITTO

La Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del presente gravame, chiede alle parti di trasmettere l'istanza di accesso presentata dal ricorrente nel corso del mese di aprile del 2019; nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita le parti a trasmettere i documenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari – SILF - Comitato provinciale di .....  
contro

**Amministrazione resistente:** Comando Regionale della Guardia di Finanza – ..... – U.R.P.

## FATTO

Il ricorrente ....., quale vice coordinatore del Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari SILF, ha presentato in data 19.08.2019 al Comando resistente un'istanza di accesso al foglio n. .... / ..... del Comando provinciale di .....; l'istanza ha ad oggetto documenti relativi alla riunione dell'Organo di Verifica del Comando provinciale del ..... ed al foglio n. .... del Comando Regionale ..... avente ad oggetto delibera .....n. .... / ..... / ..... del ..... Istituzione di corsi di difesa personale.

Ciò al fine di conoscere documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato.

Chiarisce parte ricorrente che gli Organi di Verifica sono competenti in ordine alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, in ordine allo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale (art. 4 d. lgs 12 maggio 1995, n. 195).

Ricorda la O.S. SILF ricorrente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) affermando che “in attesa dell'intervento del Legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare”, con ciò riconoscendo alle OO.SS. dei militari, le medesime funzioni della Rappresentanza Militare.

La condotta inerte del Comando resistente è stata impugnata in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Comando resistente il quale ha comunicato che, nelle more di un intervento organico sulla materia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto che le associazioni sindacali riconosciute potranno essere ascoltate a livello di Comando Generale della Guardia di Finanza (circolare 31.01.2019 n. 1785) e che “l'unica forma di interlocuzione al momento riconosciuta è a livello di Comando Generale della Guardia di Finanza e che le tematiche oggetto di confronto con le associazioni sindacali dovranno avere “una valenza di carattere generale o di interesse generale se riferite ad un ambito locale” (circolare 29 maggio 2019 n. 10285).

Da ciò parte resistente ha desunto la carenza di un interesse qualificato in capo alla O.S. ricorrente per avere i chiesti “documenti valenza prettamente locale e riferiti all'ambito territoriale di competenza del Comando acceduto”.

## DIRITTO

La Commissione osserva che la Corte Costituzionale con la sentenza citata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali".

L'individuazione dei limiti dell'azione sindacale è demandata dalla Consulta ad una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, al fine di non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, la Corte Costituzionale ha stabilito che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale».

Gli organi della rappresentanza militare, disciplinati al Capo III del d.lgs n. 66 del 2010, "hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; c) integrazione del personale militare femminile; d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; f) condizioni igienico-sanitarie; g) alloggi" (art. 1478 d.lgs n. 66 del 2010)

Applicando al caso di specie la normativa primaria invocata dalla Corte Costituzionale, la Commissione osserva che la richiesta ostensiva ha ad oggetto la qualità e salubrità dei servizi di mensa, lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ed è dunque riconducibile alle lettere d) e f) della disposizione citata in ordine alle quali le rappresentanze militari possono prospettare istanze di carattere collettivo. La Commissione rileva, dunque, che il chiesto accesso essendo strumentale all'esercizio di tali istanze collettive, debba essere consentito.

La Commissione rileva, invece, che l'istituzione di corsi di difesa personale non sia ricollegabile ad alcuno dei campi d'interesse degli organi della rappresentanza militare e, dunque, che il chiesto documento non possa essere osteso.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di .....

## FATTO

Il ricorrente ....., Capo Reparto Esperto presso il Comando dei Vigili del Fuoco resistente, ha ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte del Comandante Provinciale VV.F. in merito ad un ipotetico demansionamento del Capo Reparto ..... formulata a seguito di una denuncia proposta dalla Organizzazione Sindacale Uil.Pa di ..... in nome e per conto del controinteressato .....

Il ricorrente, con istanza del 9.08.2019 ha chiesto al Comando resistente di accedere alla suddetta nota ed agli eventuali allegati al fine di valutare l'esistenza di eventuali responsabilità civili o penali del denunciante.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 16.09.2019, ha negato il chiesto accesso per carenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato atteso che le ipotesi di demansionamento denunciate dal controinteressato Capo Reparto attengono alla sfera della organizzazione e gestione del lavoro di competenza del Dirigente. Conclude l'amministrazione acceduta comunicando che le condotte denunciate non sono state valutate rilevanti a fini disciplinari.

Il ricorrente, tramite l'avv. ....., ha impugnato il provvedimento di diniego del 16.09.2019 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato trasmesso ai controinteressati ..... ed alla O.S. Uil.Pa.

Parte resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha riepilogato la vicenda alla base dell'istanza di accesso ed ha comunicato che il procedimento si è concluso in data ..... con un invito rivolto al ricorrente al rispetto delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio.

La O.S. Uil. Pa ha inviato una memoria con la quale evidenzia di non avere ricevuto la notifica del presente gravame e che “nelle note di ricorso viene formalmente indicato un numero di fax di cui l'organizzazione sindacale non è intestataria”. Comunica la O.S. che il Capo Reparto ....., tra i più giovani Capi Reparto in Italia, a seguito della presentazione della denuncia da parte della O.S. Uil.Pa. è stato oggetto di episodi di “nonnismo” da parte del ricorrente, diretto superiore gerarchico. Aggiunge la O.S. che la denuncia rientra nel c.d. whistleblower, di cui alla legge 6.11 2012 n.190, che prevede che la segnalazione di atti illeciti sia sottratta all'accesso.

**DIRITTO**

La Commissione rileva che la normativa invocata dalla O.S. Uil.Pa. al fine di escludere l'accesso alla propria segnalazione è volta alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, mentre la fattispecie in esame attiene ad un caso di demansionamento e, pertanto, la legge citata non trova applicazione nella fattispecie in esame. La Commissione rileva che il ricorrente, quale destinatario del provvedimento di sollecito al rispetto delle disposizioni in tema di organizzazione del lavoro, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti del relativo procedimento, anche al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di .....

#### FATTO

Il ricorrente ....., Capo Reparto Esperto presso il Comando dei Vigili del Fuoco resistente, ha ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte del Comandante Provinciale VV.F. in merito ad un ipotetico demansionamento del Capo Reparto ..... formulata a seguito di una denuncia proposta dalla Organizzazione Sindacale Uil.Pa di ..... in nome e per conto del controinteressato .....

Il ricorrente, con istanza del 9.08.2019 ha chiesto al Comando resistente di accedere alla suddetta nota ed agli eventuali allegati al fine di valutare l'esistenza di eventuali responsabilità civili o penali del denunciante.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 16.09.2019, ha negato il chiesto accesso per carenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato atteso che le ipotesi di demansionamento denunciate dal controinteressato Capo Reparto attengono alla sfera della organizzazione e gestione del lavoro di competenza del Dirigente. Conclude l'amministrazione acceduta comunicando che le condotte denunciate non sono state valutate rilevanti a fini disciplinari.

Il ricorrente, tramite l'avv. ....., ha impugnato il provvedimento di diniego del ..... innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato trasmesso ai controinteressati ..... ed alla O.S. Uil.Pa.

Parte resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha riepilogato la vicenda alla base dell'istanza di accesso ed ha comunicato che il procedimento si è concluso in data 24.07.2019 con un invito rivolto al ricorrente al rispetto delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio.

La O.S. Uil.Pa ha inviato una memoria con la quale evidenzia di non avere ricevuto la notifica del presente gravame e che “nelle note di ricorso viene formalmente indicato un numero di fax di cui l'organizzazione sindacale non è intestataria”. Comunica la O.S. che il Capo Reparto ....., tra i più giovani Capi Reparto in Italia, a seguito della presentazione della denuncia da parte della O.S. Uil.Pa. è stato oggetto di episodi di “nonnismo” da parte del ricorrente, diretto superiore gerarchico. Aggiunge la O.S. che la denuncia rientra nel c.d. whistleblower, di cui alla legge 6.11 2012 n.190, che prevede che la segnalazione di atti illeciti sia sottratta all'accesso.

**DIRITTO**

La Commissione rileva che la normativa invocata dalla O.S. Uil.Pa. al fine di escludere l'accesso alla propria segnalazione è volta alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, mentre la fattispecie in esame attiene ad un caso di demansionamento e, pertanto, la legge citata non trova applicazione nella fattispecie in esame. La Commissione rileva che il ricorrente, quale destinatario del provvedimento di sollecito al rispetto delle disposizioni in tema di organizzazione del lavoro, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti del relativo procedimento, anche al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .....

## FATTO

La ricorrente, ....., tramite l'avv. ....., con istanza del 6.08.2019 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate resistente di accedere ai seguenti documenti:

dichiarazioni dei redditi (Modello Unico Persone Fisiche o Mod. 730) del Sig. .... relative agli anni di imposta 2019, 2018 e 2017;

degli studi di settore e certificazione Unica relative agli anni 2019, 2018 e 2017;

Espone l'accedente di essere stata coniugata con il controinteressato sig. .... dal 21.06.2001 fino al 2016 e che dalla loro unione sono nati i due figli .... nata il .... e .... nato il ....., minori ed economicamente non autosufficienti. Aggiunge la ricorrente che la situazione lavorativa e reddituale del marito sembrerebbe essere notevolmente migliorata dalla data di emissione del decreto di omologazione della separazione e, pertanto, i chiesti documenti sono necessari per dimostrare l'esatto ammontare dei redditi del sig. .... al fine di ottenere un adeguato provvedimento di assegno di mantenimento per i figli nell'instaurando giudizio di modifica delle condizioni di separazione.

L'Agenzia adita, con provvedimento del .... ha negato il chiesto accesso sostenendo che la ricorrente ha dimostrato solo l'utilità dei chiesti documenti e non la loro stretta necessità rispetto all'instaurando giudizio; ciò tenuto conto anche dell'articolazione dell'onere probatorio nei giudizi civili e della disciplina dell'istruzione della causa nei giudizi civili (artt. 210 e 213 c.p.c.) nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. n. 898 del 1970. L'amministrazione acceduta conclude ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza del controinteressato rispetto all'interesse ostensivo della ricorrente.

La ricorrente ....., tramite l'avv. ....., ha impugnato il provvedimento di diniego del 24.07.2019 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato al controinteressato sig. ....

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale, sostanzialmente, ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego.

Il controinteressato sig. ....., tramite l'avv. .... ha trasmesso una memoria con la quale si è opposto al chiesto accesso rilevando, sostanzialmente, la carenza del requisito dell'attualità dell'interesse conoscitivo per non essere ancora stato depositato il ricorso. Il controinteressato ricorda, poi, recente giurisprudenza a tenore della quale "..... E' tale rapporto di stretta necessarietà e/o indispensabilità tra

l'interesse conoscitivo e il diritto di difesa a mancare nel caso di specie: le esigenze difensive della ricorrente, invero, sono adeguatamente tutelate nell'ambito della lite civile. E, invero, nel giudizio civile di separazione quegli stessi documenti quivi invocati sono affatto conoscibili, mercè gli specifici strumenti processuali all'uopo contemplati dall'ordinamento" (TAR Lombardia n. 2023/2018).

## DIRITTO

La Commissione ricorda che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza la disciplina di cui all'art. 210 e 213 c.p.c. è complementare a quella dettata dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 atteso che " il giudice che tratta la vicenda matrimoniale può utilizzare i poteri di accesso ai dati della pubblica amministrazione genericamente previsti dall'art. 210 c.p.c., come ampliati dalle nuove norme inserite nel 2014, ma questa rimane una sua facoltà e non un obbligo, deve perciò conservarsi la possibilità per il privato di avvalersi degli ordinari strumenti offerti dalla l. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare di consegnare all'Amministrazione" (C.d.S n. 5347/2019 e C.d.S. n. 5910/2019).

In ordine al bilanciamento tra interesse alla cura ed alla tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa e il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso, la Commissione ritiene prevalente il principio di difesa della ricorrente. Quanto alla rilevata carenza del requisito dell'attualità dell'interesse, la Commissione osserva che i documenti sono chiesti proprio per valutare l'opportunità di avviare il giudizio di revisione dell'assegno di mantenimento e, dunque, l'attualità dell'interesse non è determinata dalla pendenza del giudizio ben potendo i documenti essere propedeutici alla sua instaurazione.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione acceduta a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori – Confsal

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato territoriale di ..... – Processo Legale

## FATTO

Il ricorrente ....., in qualità di legale rappresentante dell'associazione sindacale Confsal, ha presentato in data 28.07.2019 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro .....-....., richiesta di accesso, mediante invio telematico all'indirizzo di posta certificata indicato nell'istanza stessa, ai seguenti documenti:

- 1) ogni atto seguente la conclusione delle conciliazioni monocratiche allegate al ricorso;
- 2) eventuali atti ispettivi posti in essere dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro .....-.....connessi al punto 1);
- 3) eventuali atti di archiviazione con le annesse motivazioni relativi al punto 1).

Espone il ricorrente di essere portatore, in qualità di rappresentante di un'associazione sindacale, di interessi diffusi giuridicamente rilevanti e di rappresentare gli interessi diretti, concreti ed attuali dei lavoratori assistiti personalmente dall'accedente durante l'espletamento di tutte le fasi delle conciliazioni monocratiche, ivi compresa la fase di richiesta; aggiunge il ricorrente di avere sottoscritto le conciliazioni in rappresentanza ed assistenza dei lavoratori.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 28.08.2019, ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di una delega al ricorrente a presentare in nome e per conto dei lavoratori l'istanza di accesso in esame e evidenziando la carenza di motivazione della richiesta ostensiva; l'Ispettorato ha, inoltre, comunicato all'accedente la facoltà di integrare l'istanza di accesso.

Il provvedimento del 28.08.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Parte resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego.

## DIRITTO

La Commissione osserva che la sottoscrizione da parte del ricorrente delle conciliazioni in nome e per conto dei lavoratori non vale, in assenza di una specifica delega, a conferirgli la legittimazione attiva a presentare l'istanza di accesso in esame e, dunque, la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – direzione provinciale di .....

#### FATTO

La ricorrente ....., tramite l'avv. ....., in data 6.05.2019 ha chiesto all'Inps resistente di accedere all'estratto conto previdenziale storico di ....., al fine di produrlo nel ricorso per Appello avverso la sentenza n. .... del 2019 avente ad oggetto la determinazione del quantum della pensione di reversibilità del sig. .... a favore della ricorrente e della sig.ra .....

L'Istituto resistente ha notificato l'istanza alla controinteressata la quale si è opposta all'accesso; con provvedimento del 29.07.2019 l'amministrazione acceduta ha negato il chiesto accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata .... e considerando che i termini per la presentazione del ricorso in Appello erano decorsi, ai sensi dell'art. 325 c.p.c.

Il provvedimento del 29.07.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 29.07.2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Esponeva l'accedente di essere titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti al fine di accertare se a favore della controinteressata fossero stati versati dei contributi a fronte di un'attività lavorativa e poter argomentare, così, nel giudizio in corso, in ordine alle disponibilità economiche ed alla misura della pensione di reversibilità a lei dovuta.

La Commissione con decisione del 9.10.2019 ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata sig.ra ....., ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, il ricorrente ha inviato alla Commissione un'istanza revocatoria del 16.10.2019, con la quale afferma di avere trasmesso alla Commissione la copia della busta contenente la raccomandata A/R inviata alla controinteressata allegata al ricorso del 29.07.2019, restituita al mittente per compiuta giacenza il 30 agosto 2019.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 16.10.2019, in sede rescindente revoca la precedente decisione del 9.10.2019 per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nel ritenere che parte ricorrente non avesse prodotto la prova della notifica del

ricorso alla controinteressata. Il riesame del fascicolo ha fatto in effetti rinvenire la copia di busta di cui in narrativa che testimoniava l'invio della raccomandata alla controinteressata.

Passando all'esame del merito in sede rescissoria la Commissione rileva la fondatezza del gravame considerato che i chiesti documenti sono necessari per difendere i diritti ed interessi della ricorrente nel giudizio in corso, al riguardo si ricorda che a tenore dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

#### PQM

La Commissione, in sede rescindente revoca la propria precedente decisione e, pronunciando in sede rescissoria, accoglie il ricorso invitando, per l'effetto, l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato territoriale del lavoro di ..... – Sede di .....

## FATTO

Il Sig. ....., nella qualità di legale rappresentante p.t. della ....., assistito dall'avv. ....., a seguito di procedimento ispettivo condotto da parte resistente, in data 19 luglio u.s. ha inoltrato richiesta di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rilasciate durante l'accertamento ispettivo.

Per ciò che attiene in particolare alle dichiarazioni dei lavoratori, parte resistente opponeva un diniego fondato sulla previsione regolamentare di cui al D.M. n. 757/94, art. 2, lettere b) e c) che esclude l'accessibilità dei documenti contenenti segnalazioni da cui scaturiscano procedimenti ispettivi nonché delle dichiarazioni rese dai lavoratori.

Contro tale diniego la ricorrente ha adito la Commissione, notificando il ricorso ai controinteressati.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva confermando che tutti i lavoratori, ad eccezione del Sig. ....., prestano attualmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della società ricorrente e pertanto vale il disposto regolamentare sopra citato.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla ..... la Commissione osserva quanto segue. Si rileva che il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 2, lett. b) e c), D.M. n. 757/1994.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione sul punto non può che dichiarare respinto il ricorso quanto alle dichiarazioni dei lavoratori. Viceversa, per ciò che attiene alla dichiarazione dell'unico lavoratore non più alle dipendenze della ....., il ricorso deve essere accolto, non venendo in rilievo le esigenze di tutela sottese all'art. 2, lettere b) e c) del D.M. n. 757/94.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Capitaneria di Porto – .....

## FATTO

Il Sig. ....., in proprio, in data 31 luglio 2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: “*documenti, correlati (prodromici o conseguenti) alle ordinanze sindacali nn. .... e .....,rispettivamente del ..... e del ....., emesse dal Comune di ....., inerenti il divieto temporaneo di balneazione in zona ..... (area vincolata UNESCO) e successive revoche parziali e definitive, a causa di sversamenti fognari in mare:*

- a) *rapporti, verbali, segnalazioni;*
- b) *analisi tecniche e di laboratorio;*
- c) *fotografie;*
- d) *comunicazioni fra enti e ditte;*
- e) *ogni atto correlato, anche endoprocedimentale, anche interno;”.*

La richiesta veniva formulata ai sensi del d.lgs. n. 33/2018, della legge n. 241/1990, e del D. lgs. n. 195/2005 e riportava come motivazione la qualità di cittadino residente in prossimità dell'area interessata dal divieto di balneazione nonché l'interesse di tipo ambientale a conoscere quanto domandato.

Parte resistente, con nota del 30 agosto 2019, ha in parte negato l'accesso ritenendo la domanda non sorretta da interesse qualificato ai sensi della legge n. 241 del 1990, accogliendola solo parzialmente in base alla disciplina dell'accesso civico e con riferimento alla segnalazione che ha dato origine al divieto di che trattasi e tacendo sulla istanza formulata in base alla normativa in materia di accesso ambientale.

Contro tale parziale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione. In data 17 ottobre u.s. è pervenuta nota dell'amministrazione resistente che dà atto dell'avvenuto integrale rilascio della documentazione richiesta dal ricorrente.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. ....., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso 17 ottobre e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico regionale per la .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., dopo aver inviato domanda di inserimento nelle graduatorie ed esaurimento per la scuola dell'infanzia 2019-2022 e non essendovi stata inserita, ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla relativa domanda a suo tempo presentata.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso riferendo di non essere in possesso del predetto documento, per non averlo la ricorrente presentato con le modalità previste.

Contro tale diniego la ..... ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva nella quale conferma l'inesistenza del documento richiesto anche a seguito di ulteriori ricerche effettuate.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra ....., la Commissione osserva quanto segue.

Non esistendo il documento richiesto dalla ricorrente, in ragione delle circostanze chiarite da parte resistente e relative all'errata modalità di presentazione della domanda consistente nella mancata trasmissione in modalità telematica della domanda medesima da parte della ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.

#### PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

## FATTO

Il Sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., espone quanto segue.

A seguito di procedimento penale cui il sig. .... è stato sottoposto, il Ministero competente ha adottato un decreto di trasferimento d'ufficio ed avviato procedimento disciplinare a suo carico, menzionando peraltro due note della prefettura di .... poste a fondamento delle predette determinazioni.

Pertanto con richiesta di accesso datata 26 luglio u.s., il Sig. .... ha chiesto di accedere alla documentazione detenuta dalla prefettura, vedendosi opporre un diniego motivato in ragione della natura classificata della documentazione richiesta.

Contro tale diniego ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva allegando un verbale di audizione dell'accedente e altra documentazione.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Dal tenore del diniego impugnato non si inferisce la ragione della classificazione dei documenti e dunque il motivo della loro sottrazione all'accesso. Pertanto, ai fini del decidere, la Commissione chiede all'amministrazione resistente di voler fornire chiarimenti in merito a tale profilo.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di .....

## FATTO

Il Sig. .... in data 9 agosto u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«eventuali atti trasmessi ad amministrazioni terze, ivi comprese giudiziarie, successivamente alla nota del ....., Prot. ....., in relazione agli atti di partecipazione dell'accedente alla procedura di valutazione comparativa richiamata».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto costituzionale-IUS/08, ravvisato che con nota del ....., Prot. ....., è stata disposta l'esclusione dalla ridetta procedura sulla scorta di verifica sulle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione circa l'assenza di condanne e procedimenti penali pendenti ostativi all'accesso ai pubblici impieghi, ravvisato che i precedenti presenti in sede di certificato giudiziale non sono in alcun modo ostativi all'accesso ai pubblici impieghi e che per l'effetto la dichiarazione resa non costituisce mendacio alcuno, ravvisato che la relativa dichiarazione sostitutiva è solo divergente da quanto richiesto in sede di dichiarazioni concorsuali laddove limitata a condanne e procedimenti ostativi all'accesso, senza quindi alcuna ipotesi di falso ideologico, laddove l'evidente incompleta dichiarazione determina di per sé esclusione dalla procedura ab initio potendo quindi al più configurarsi falso inutile di per sé inidoneo conseguire uno scopo antiguridico, nel senso che l'attestazione risulta irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio per l'ammissione alla procedura e l'eventuale reclutamento, stante una resa dichiarazione pacificamente incompleta e dunque causa d'immediata esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, a prescindere dalle valutazioni in punto di condanne e procedimenti riportate, ravvisata l'esigenza di acquisire tutti gli eventuali atti formati e detenuti successivamente all'esclusione dalla procedura, anche per ogni esigenza di tutela in punto di trattamento di dati personali sensibili giudiziari, ravvisato che nel caso della denegata ipotesi contraria gli eventuali atti trasmessi dall'ufficio all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di*

*Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce “atto di indagine” la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, ....., che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti DICA-0018022-A-25/09/2019 2 direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.); ravvisato che in presenza d'attestazione di chiusura del relativo procedimento amministrativo senza invio d'atto alcuno ad altre amministrazioni alcun altro accesso agli atti avrà ragione d'essere insinuato all'ufficio”.*

Parte resistente in data 9 settembre ha fornito riscontro alla domanda di accesso limitandosi a dichiarare che “questa Università provvederà in attuazione dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

Contro tale nota, ritenuta di sostanziale diniego, il ..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente in data 21 ottobre ha depositato memoria difensiva chiarendo di aver trasmesso con nota dello scorso 12 settembre la denuncia presentata alla Procura competente e di non essere pertanto in possesso di altra documentazione.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, il ricorso non merita accoglimento, avendo l'amministrazione rilasciato quanto di interesse del ricorrente, il quale, peraltro, nella narrazione contenuta nel proprio atto introduttivo ha taciuto la circostanza riferita all'aver ricevuto la denuncia inoltrata dall'Ateneo alla procura.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Libera Università di .....

## FATTO

Il Sig. .... in data ..... u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) atti di richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti nonché relativi atti di risposta da parte della locale Procura di ..... per tutti i candidati delle procedure per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto pubblico e amministrativo M1 Principi e laboratorio del Diritto pubblico e delle fonti normative-IUS/..... (.....), del ..... per conferimento d'incarico d'insegnamento in Diritto del Turismo e dello Sport-IUS/..... (.....), del ..... per conferimento incarico d'insegnamento in Principi e laboratorio del Diritto Amministrativo-IUS/..... (.....); 2) atti trasmessi ad altre amministrazioni universitarie successivamente al ..... in relazione all'accedente».

La richiesta veniva motivata come segue ««n qualità di candidato alle procedure di valutazione comparativa di cui ai bandi del 12 aprile 2019, per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto pubblico e amministrativo M1 Principi e laboratorio del Diritto pubblico e delle fonti normative-IUS/..... (.....), del ..... per conferimento d'incarico d'insegnamento in Diritto del Turismo e dello Sport-IUS/..... (.....) e del ..... per conferimento incarico d'insegnamento in Principi e laboratorio del Diritto Amministrativo-IUS/..... (.....), ravvisato che per tutti i tre ridetti bandi l'accedente è stato escluso dalla procedura di valutazione comparativa come riportato in sede di verbale di valutazione del ....., riportando la medesima pedissequa dicitura per cui: «Nella sua domanda di partecipazione il candidato ha omesso di indicare, come richiesto (cancellando le lettere h, i. e j.), gli eventuali carichi pendenti e le eventuali condanne penali riportate, limitandosi ad una dichiarazione generica dell'assenza condanne penali ostative all'impiego ed assenza procedimenti penali ostativi all'accesso all'impiego», consegnando una domanda incompleta e rendendo così impossibile la valutazione ai sensi dell'art. 4, punto 8., secondo periodo del bando. Da successivi accertamenti dell'Ateneo nelle forme di legge è emerso inoltre che la dichiarazione resa dal candidato è da considerarsi falso per omissione. La commissione decide pertanto l'esclusione del candidato per domanda incompleta e falso ideologico per omissione», ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accedente in relazione all'esclusione dalle ridette procedure quale candidato, al fine d'ottenere per finalità difensiva la copia degli atti di richiesta e risposta al fine di acquisire il certificato del casellario giudiziale di tutti i candidati delle procedure in esame, in relazione agli «accertamenti dell'Ateneo nelle forme di legge» come richiamato in sede d'esclusione, a fronte dell'assenza di mendacio dichiarativo alcuno in punto di condanne e procedimenti penali pendenti non ostativi all'accesso, laddove l'evidente incompleta dichiarazione determinava ab initio esclusione dalla procedura potendo quindi al più configurarsi falso inutile di per sé inidoneo conseguire uno scopo antigiuridico rappresentando una realtà fattuale tuttavia causa di esclusione in rapporto alle dichiarazioni richieste, nel senso che l'infedele ovvero omissiva attestazione o la compiuta alterazione risulta irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio a fronte

di una resa dichiarazione pacificamente incompleta e dunque causa d'immediata esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, senza che DICA-..... l'Ateneo possa in buona fede lamentare violazioni della legge penale nonché danno per fatto illecito, di talché sussiste pacifica esigenza di tutela in relazione alla causa di esclusione nonché all'atto di denuncia trasmesso alla locale Procura di ..... in danno dell'accedente quale configurante inesistenti responsabilità civili e penali, nonché in sede amministrativa avverso la ridetta esclusione laddove l'ente non ha in alcun modo comunicato all'accedente la medesima e vieppiù sussiste esigenza di tutela per l'attività di trattamento di dati sensibili di natura giudiziaria dell'accedente posta in essere da parte dell'ente anche successivamente all'esclusione dalla procedura, con acquisizione anche di ogni atto relativo all'accedente eventualmente trasmesso ad amministrazioni universitarie successivamente alla data di indizione dei bandi di selezione in esame, ravvisato che gli eventuali atti di richiesta dei certificati del casellario giudiziale trasmessi alla locale Procura di ..... costituiscono un documento amministrativo in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, ....., che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.); ravvisato quindi che gli eventuali atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, anche al fine della par condicio tra i candidati in punto di verifica dei requisiti laddove l'accedente è stato escluso dalla procedura; ravvisato che in presenza d'attestazione di chiusura del relativo procedimento amministrativo senza invio d'atto

*alcuno alla locale Procura di Bolzano, alcun altro accesso agli atti avrà ragione d'essere insinuato all'ufficio; con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.*

Parte resistente in data 19 agosto ha fornito riscontro alla domanda di accesso riferendo di aver già dato riscontro ad altra ed analoga richiesta di accesso dell'accedente.

Contro tale diniego il ..... ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso non merita accoglimento.

Risulta, invero, che il ricorrente abbia già acquisito quanto in possesso dell'amministrazione per aver quest'ultima trasmessogli già quanto in proprio possesso con riferimento alla precedente istanza del 17 luglio. Non essendovi, dunque, altra documentazione da ostendere il ricorso non può trovare accoglimento.

## PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di ..... – Direzione Generale

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 14 agosto 2019 istanza di accesso alla seguente documentazione: *«atti relativi all'accedente formati ovvero detenuti dall'amministrazione in indirizzo in forza di ricezione ovvero di trasmissione da/ad altre pubbliche amministrazioni in data successiva al 01 gennaio 2019 e sino alla data di risposta alla presente ovvero comunicazione della loro inesistenza»*.

La richiesta era motivata dall'odierno ricorrente in ragione della sua qualità di docente a contratto presso l'Ateneo resistente nella materia di Istituzioni di diritto pubblico.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente, con nota dello scorso 8 ottobre, ha comunicato di non aver evaso la domanda di accesso per un disguido legato al periodo di ricezione dell'istanza, chiarendo comunque di non aver formato, inviato o ricevuto atti riguardanti la persona del ricorrente.

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso 8 ottobre e di cui alle premesse in fatto, osserva che per i documenti inesistenti il ricorso deve essere respinto mentre, per la richiesta di informazione relativa alla loro esistenza, tenuto conto che parte resistente l'ha rilasciata, deve essere dichiarato improcedibile pur dovendosi, in realtà, dichiarare *in parte qua* inammissibile avendo la domanda ad oggetto informazioni e non documenti.

#### PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte respinge il ricorso ed in parte lo dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di ..... e del .....

## FATTO

Il Sig. .... in data 2 settembre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«ogni atto intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato territoriale del lavoro di ..... in data successiva al ..... sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla nota di convocazione del tentativo di conciliazione, ex art. 11, c. 1, d.lgs. 124/2004, in materia di mancato versamento degli emolumenti relativi al contratto di docenza per l'a.a. 2017/18».*

La richiesta veniva motivata come segue *“«in qualità di docente a contratto presso l'Università di ..... per l'a.a. 2018/2019 per l'insegnamento Diritto pubblico comparato-IUS/..... per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione LM-....., ravvisato che con nota del ..... si è provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di ..... nonché presso l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. 2017/2018, concluso in data 31 maggio 2019 e per il quale il competente ufficio non ha riscontrato le richieste di aggiornamento sui tempi di pagamento a far data dalla metà del mese di maggio u.s., di talché necessario procedere formalmente nei confronti dell'Ateneo onde imporre il dovere salario e contributivo nonché per ogni azione tesa ad intervenire sull'azione amministrativa tesa a non versare il dovuto ai docenti a contratti entro i termini di conclusione del contratto di docenza, particolarmente dopo il termine di scadenza del contratto, ravvisato che l'Ispettorato territoriale del lavoro di ..... ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di convocazione del tentativo di conciliazione, ex art. 11, c. 1, d.lgs. 124/2004, in data ....., Prot. ....., ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela per il ritardato pagamento degli emolumenti relativi all'a.a. 2017/2018 ogni atto intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato territoriale del lavoro di ..... in data successiva al ..... sino alla data di risposta alla presente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti dovuti dall'Ateneo all'accedente, con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.* Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ..... ha adito in termini la Commissione. Con nota pervenuta in data ..... parte resistente ha dato atto di aver risposto alla domanda di accesso in data ....., trasmettendo quanto richiesto ed in proprio possesso e di aver riefettuato tale invio a seguito della presentazione del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.



**Ricorrente.....**

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Istruzione Superiore – “.....”

#### FATTO

Il Sig. ....., studente dell'Istituto resistente rappresentato e difeso dall'Avv. ....., a seguito del conseguimento del diploma di maturità nell'anno scolastico 2018/2019, in ..... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione: *«copia dell'elaborato relativo allo scritto in materia di italiano con le relative correzioni e giudizio; copia dei verbali dello svolgimento della prova scritta ed orale inclusi i verbali delle correzioni e delle valutazione delle prove; copia di tutti i verbali della Commissione inclusi quelli contenenti i criteri adottati per la correzione e la valutazione; copie delle griglie di valutazione e risultati finali»*.

La suddetta documentazione veniva chiesta con riferimento non solo alla posizione dell'accedente ma anche a quella di tutti gli altri allievi della medesima classe dell'odierno ricorrente. La motivazione della domanda veniva indicata dall'accedente in ragione di azioni a propria tutela, stante la valutazione compiuta non in linea con la media dei voti riportati nel corso dell'anno scolastico.

L'amministrazione in data ..... ha consentito solo parzialmente il chiesto accesso, escludendolo per i documenti contenuti nel pacco della scuola, per i quali subordinava l'ostensione all'autorizzazione del TAR Toscana.

Contro tale diniego parziale il Sig. .... ha adito la Commissione.

In data 2 ottobre è pervenuta nota dell'amministrazione con la quale si comunica che la documentazione domandata è stata trasmessa al ricorrente in data .....

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso 2 ottobre e di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** ..... S.p.a.

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione di .....

## FATTO

Il dott. ....., nella qualità di legale rappresentante p.t. della ..... S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. ....., riferisce quanto segue. Successivamente alla notifica di un verbale unico di accertamento da parte dell'amministrazione resistente, in data 3 settembre veniva presentata – a fini difensivi – domanda di accesso alle dichiarazioni assunte da tutti i lavoratori la cui posizione era contestata nel predetto verbale ispettivo, nonché all'esposto presentato dal Sig. .... e ad ulteriori eventuali documenti in possesso dell'amministrazione.

Quest'ultima, con provvedimento del 5 settembre u.s., negava l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori per motivi legati alla tutela della riservatezza di questi ultimi.

Contro tale diniego la società ha dapprima formulato istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto e poi ricorso, in termini, alla Commissione.

Parte resistente, con memoria difensiva dello scorso 14 ottobre, comunica che in data 4 ottobre ha dato notizia al ricorrente dell'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del diniego e contestualmente ha notiziato i controinteressati della proposizione del gravame, anticipando che, in caso di mancata opposizione dei controinteressati medesimi, rilascerà la documentazione richiesta.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato da ..... S.p.a. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, in attesa della definizione del procedimento di annullamento in autotutela avviato da parte resistente, sospende la decisione invitando l'amministrazione a comunicare l'esito del predetto procedimento.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione invitando l'amministrazione a comunicare quanto indicato nella parte motiva e interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Centro documentale di .....

## FATTO

La Sig.ra ....., rappresentata e difesa dall'avv. ....., riferisce quanto segue.

In data 10 luglio u.s. la ..... ha presentato richiesta di accesso alla seguente documentazione: *“foglio matricolare, nonché comunicazioni di rinnovo di adesione alle forze di completamento dell'Esercito (con relative risposte ovvero con attestazione inerente le mancate risposte) riguardanti il sig. ....”*.

La vicenda sottesa alla domanda di accesso, e la relativa motivazione in punto di interesse diretto, concreto ed attuale dell'accedente, può essere così riassunta. La sig.ra ..... è parte resistente – in veste di parte datoriale – di una causa pendente dinanzi al Giudice del lavoro, nella quale una sua asserita dipendente (.....) mira a dimostrare di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della odierna ricorrente.

In tale contesto, all'udienza tenutasi per l'espletamento dei mezzi istruttori ed in specie la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente del predetto giudizio di lavoro, è stato audito un testimone, il Sig. .... di cui alla domanda ostensiva, il quale avrebbe confermato di aver visto la Sig.ra ..... lavorare presso un negozio (verosimilmente l'attività commerciale riferita alla odierna ricorrente).

A domanda dell'avv. ....., il teste avrebbe riferito di essere riservista dell'esercito ed in tale veste di essere richiamato mediamente 2-3 volte per tale ragione e ciò anche nei periodi oggetto dei fatti sui quali verteva la prova testimoniale.

Per dimostrare la falsità e/o comunque l'inattendibilità del teste, la ..... ha formulato la richiesta di accesso in questione. Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo che la documentazione richiesta poteva essere acquisita facendo istanza al giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al contro interessato.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva articolata, insistendo per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue

Il diniego opposto da parte resistente non coglie nel segno nella parte in richiama lo strumento processuale dell'ordine di esibizione come unico strumento azionabile dalla ricorrente. Ed invero, al di

là di tale strumento, vige comunque al di fuori del processo la disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi che, nel caso di specie, è pienamente applicabile.

Posto che la ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso, consistente nei profili di difesa messi in evidenza nelle premesse in fatto, anche le ragioni di tutela della riservatezza del terzo argomentate dall'amministrazione in particolare nella memoria difensiva depositata, non sembrano convincere. Ed invero, lo stato matricolare di un militare, di solito, contiene dati relativi a all'arruolamento, alla chiamata alle armi, all'arma e reparto di appartenenza, al grado e compito nonché ad eventuali ricoveri e periodi di cura.

Nel caso che occupa, tenuto conto anche dell'interesse manifestato dall'accedente, l'amministrazione ben potrà rilasciare il foglio matricolare avendo cura di oscurare le parti contenenti dati sensibili ed in quanto tali eccedenti l'interesse della .....

Per le suesposte ragioni e nei limiti indicati, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Politecnico di ..... – Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali

#### FATTO

La dott.ssa ....., in proprio, riferisce di aver presentato domanda all'amministrazione resistente al fine di poter partecipare ad una procedura comparativa per il conferimento di 1 posto di professore di seconda fascia presso il dipartimento di .....

Successivamente, non avendo superato con esito positivo la predetta procedura, la ..... formulava domanda di accesso alle domande presentate dagli altri concorrenti unitamente alla documentazione da costoro allegata.

L'amministrazione riscontrava la domanda di accesso in data 20 settembre u.s. anticipando che avrebbe a breve termine indicato il link ove poter scaricare in formato digitale quanto richiesto.

Contro tale nota, ritenuta di diniego/differimento, la ..... ha adito in termini la Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

La nota impugnata, in realtà, non può essere considerata un differimento in senso tecnico né, tanto meno, un diniego. Con essa sostanzialmente l'amministrazione dichiara di voler soddisfare la domanda ostensiva della ricorrente. Tuttavia, allo stato, non è dato sapere se l'amministrazione abbia trasmesso quanto dichiarato alla ricorrente.

Pertanto la Commissione invita parte resistente a voler dare prova di tale avvenuta trasmissione, nelle more i termini della decisione restano interrotti.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, chiede all'amministrazione resistente di trasmettere copia della comunicazione inviata alla ricorrente successiva alla nota impugnata e di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

## FATTO

Il Sig. ....., in proprio e nella qualità di consigliere comunale del Comune resistente, riferisce di aver presentato in data 22 agosto u.s. istanza di accesso alle determinazioni del responsabile del settore tecnico riferite al periodo ....., unitamente ad informazioni sulle stesse ed agli attestati della pubblicazione delle predette determinazioni.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, il ..... ha adito in termini la scrivente Commissione. L'amministrazione comunale ha depositato memoria difensiva con la quale fa presente che l'istanza non è stata presentata con le forme previste dal regolamento comunale in materia di accesso, che la relativa istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato e comunque che gli atti di interesse sono pubblicati sul sito istituzionale, fornendo a tal fine anche i link utili per la consultazione.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ..... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione nella Regione ..... dell'ufficio del difensore civico.

Nel merito si osserva in generale che l'estensione del diritto di accesso dei consiglieri comunali, quando riferita come nel caso che occupa, a documenti collegati e strumentali all'espletamento del mandato consiliare, ha un'estensione particolarmente ampia, giusto il disposto di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Pertanto, le difese svolte dall'amministrazione in punto di irregolarità nella presentazione della domanda di accesso e in punto di controllo generalizzato non colgono nel segno.

Tuttavia, atteso che infine parte resistente indica i link per accedere alla documentazione richiesta, si invita il ricorrente a riferire se tale indicazione sia soddisfacente della propria istanza di accesso, trasmettendo all'uopo la memoria di parte resistente in cui i detti collegamenti sono contenuti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica di .....

## FATTO

Il sig. ....., in proprio e quale brigadiere in servizio della Guardia di Finanza presso la Procura resistente (almeno sino alla domanda di accesso per cui è ricorso), riferisce di essere sottoposto ad un procedimento penale conseguente ad un fatto dal medesimo denunciato alle autorità competenti.

A motivo del predetto procedimento penale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ....., presso cui è istituita la Sezione di Polizia Giudiziaria ove l'odierno ricorrente espletava servizio, decideva di chiedere la sostituzione dello stesso.

Pertanto, in data 22 giugno u.s., il ..... ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“tutti i documenti ricevuti e trasmessi o comunque detenuti concernenti la revoca della sua assegnazione alla Sezione di polizia giudiziaria con conseguente sua sostituzione”*. Parte resistente con nota del 3 luglio 2019 ha negato l'accesso, sostenendo che l'atto conclusivo del procedimento di revoca di assegnazione è di spettanza del Comando Regionale della Guardia di Finanza, cui pertanto la richiesta di accesso andava indirizzata.

Contro tale diniego, il ..... ha adito in termini la Commissione. Nella seduta dello scorso 18 settembre la Commissione, con propria ordinanza, chiedeva all'amministrazione di fornire chiarimento sull'effettiva detenzione dei documenti domandati dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Tali chiarimenti non sono pervenuti e tuttavia il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... si osserva quanto segue.

Posto che nessuna informazione è pervenuta dall'amministrazione resistente, si rinnova a quest'ultima la richiesta di chiarimenti in merito all'effettiva o meno detenzione dei documenti oggetto dell'istanza, interrompendo i termini della decisione. La Commissione, inoltre, chiarisce che i per i documenti effettivamente ed eventualmente detenuti essi vanno rilasciati al ricorrente mentre per quelli in possesso del Comando Regionale, come riferito dall'amministrazione, vale il disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 184/2006, a mente del quale *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella*



*nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato".*

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, chiede all'amministrazione di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva ed invita altresì, qualora non sia stato ancora fatto, ad inoltrare la domanda di accesso al Comando Regionale per la parte di competenza, interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica di .....

## FATTO

Il sig. ....., in proprio e quale brigadiere in servizio della Guardia di Finanza presso la Procura resistente (almeno sino alla domanda di accesso per cui è ricorso), riferisce di essere sottoposto ad un procedimento penale conseguente ad un fatto dal medesimo denunciato alle autorità competenti.

A motivo del predetto procedimento penale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ....., presso cui è istituita la Sezione di Polizia Giudiziaria ove l'odierno ricorrente espletava servizio, decideva di chiedere la sostituzione dello stesso

Pertanto, in data 22 giugno u.s., il ..... ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“1. comunicazioni pervenute dalla Guardia di Finanza in relazione al procedimento penale n. .... / ..... Reg. Mod. 21 della Procura della Repubblica di ..... che lo vede, al momento, imputato; 2. alla nota con la quale è stata richiesta la sua sostituzione; 3. ad ogni altro documento afferente lo stesso in riferimento al sopra detto procedimento penale”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e, dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il ..... ha adito in termini la Commissione. Nella seduta dello scorso 18 settembre, la Commissione accoglieva il ricorso con riferimento al documento di cui al punto n. 2 e per la restante parte della documentazione, con ordinanza istruttoria, chiedeva all'amministrazione di fornire chiarimenti in merito alla natura dei documenti domandati.

Parte resistente non ha dato seguito all'incombente istruttorio ma, viceversa, il ricorrente ha comunicato depositato una memoria chiedendo la decisione del ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... si osserva quanto segue.

Posto che nessuna informazione è pervenuta dall'amministrazione resistente, si rinnova alla Procura della Repubblica la richiesta di chiarimenti in merito alla natura dei documenti oggetto dell'istanza quanto ai documenti sub 1 e 2 delle premesse in fatto, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, chiede all'amministrazione di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione provinciale .....

#### FATTO

Il sig. ....., in proprio e nella qualità di curatore dell'eredità giacente del Sig. ....., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 11 maggio 2019 istanza di accesso ai seguenti documenti: "Situazione pensionistica del *de cuius* (dati e numero pensione, ecc.); eventuale anagrafica aziendale, compresa eventuale matricola INPS, codice azienda, ecc., del *de cuius*; eventuale situazione debitoria del *de cuius*; Certificazione Unica 2015 del *de cuius*; Certificazione Unica 2016".

La richiesta era motivata dall'esigenza di adempiere alle formalità (dichiarazione dei redditi; dichiarazione di successione e altro) connesse alla qualità di curatore dell'accedente.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e dunque il ..... ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale fa presente che mero disguido non erano stati aperti gli allegati alla richiesta di accesso e che in data 5 agosto ha inviato una PEC contenente le informazioni richieste al ricorrente. Nella seduta plenaria dello scorso 18 settembre la Commissione, preso atto della predetta nota trasmessa da parte resistente, ha chiesto al ricorrente se avesse ancora interesse a coltivare il ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione. In data 7 ottobre u.s. il ricorrente ha dato seguito alla richiesta istruttoria contenuta nell'ordinanza, dichiarando di non avere più interesse.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ..... la Commissione, preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente, dichiara il procedimento estinto.

#### PQM

La Commissione, preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara estinto il procedimento

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando regione carabinieri .....

#### FATTO

Il Sig. ....., appuntato scelto dei Carabinieri rappresentato e difeso dall'avv. ....., riferisce di aver presentato in data 1 marzo 2019 domanda di accesso al proprio fascicolo contenente la documentazione formata a seguito dell'istanza di essere sottoposto a visita medico legale per una patologia erniale.

Ciò al fine di comprendere come mai, dal 2007 e sino alla richiesta di accesso, non fosse pervenuta la predetta convocazione.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 25 settembre u.s. il ..... adiva la Commissione.

L'amministrazione con nota del 4 ottobre, trasmessa anche all'avvocato di parte ricorrente, effettuava una ricostruzione dell'accaduto e trasmetteva il relativo carteggio, riaprendo peraltro il procedimento tendente a convocare a visita il .....

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. ....., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso 4 ottobre e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.